

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 agosto 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2005, n. 8.

Disposizioni per la celebrazione del sessantesimo anniversario della liberazione e dell'Autonomia in Valle d'Aosta Pag. 3

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2005, n. 9.

Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2005, n. 10.

Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria ed istituzione della relativa Autorità di vigilanza Pag. 5

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 marzo 2005, n. 9.

Norme tecniche per l'attuazione della legge provinciale per la tutela della salute dei non fumatori. Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 marzo 2005, n. 10.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo alle norme in materia di esercizi pubblici. Pag. 8

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° febbraio 2005, n. 023/Pres.

Legge regionale n. 1/1998, articoli 2-bis e 2-ter - regolamento concernente le procedure per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari. Approvazione. Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° febbraio 2005, n. 024/Pres.

Legge regionale n. 1/1998, articoli 2-bis e 2-ter - regolamento recante modifiche al «Regolamento concernente modalità di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri extracomunitari». Approvazione.
Pag. 10

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13.

Statuto della Regione Emilia-Romagna Pag. 11

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2005, n. 3.

Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in Campania Pag. 23

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2005, n. 4.

Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione Pag. 24

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2005, n. 5.

Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico ambientale intorno all'antica città di Velia Pag. 26

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2005, n. 6.

Norme per la regolarizzazione delle superfici vitate Pag. 27

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2005, n. 7.

Modifica della legge regionale 9 novembre 1974, n. 61 avente ad oggetto l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni *pro loco* Pag. 28

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2005, n. 8.

Disposizioni per la celebrazione del sessantesimo anniversario della Liberazione e dell'Autonomia in Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 7 giugno 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione celebra il sessantesimo anniversario della liberazione e dell'autonomia, promuovendo, organizzando e finanziando un programma di iniziative per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, con l'obiettivo di:

a) approfondire la riflessione sull'importante contributo dato dalla resistenza in Valle d'Aosta e dalla popolazione valdostana alla lotta per la liberazione dal nazifascismo;

b) diffondere, in particolare presso le giovani generazioni, la conoscenza e la coscienza di quel periodo storico e dei valori di democrazia e di autonomia affermatisi;

c) considerare nella sua attualità e perdurante validità, anche alla luce dei mutamenti istituzionali in atto in Italia e in Europa, il patrimonio storico, culturale, ideale e identitario della resistenza e dell'autonomia, trasfusi nello Statuto speciale e nell'ordinamento valdostano.

Art. 2.

Comitato per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della liberazione e dell'autonomia della Valle d'Aosta

1. È costituito con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della liberazione e dell'autonomia della Valle d'Aosta, di seguito denominato comitato.

2. Il comitato è organo consultivo e propositivo della Regione.

3. Il comitato è composto da:

a) il Presidente della Regione, che lo presiede;

b) il presidente del consiglio regionale;

c) l'assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura;

d) il presidente della commissione consiliare competente in materia di istituzioni e autonomia;

e) il presidente della commissione consiliare competente in materia di educazione e di cultura;

f) un rappresentante della minoranza consiliare, da essa designato;

g) il rettore dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;

h) un rappresentante degli enti locali, designato dal consiglio permanente degli enti locali di cui all'art. 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

i) un rappresentante designato dall'Istituto storico della resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta;

j) un rappresentante designato dalle associazioni di ex combattenti ed ex internati operanti a livello regionale;

k) un rappresentante designato dal Comitato Valle d'Aosta dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI).

4. I componenti del comitato possono designare a partecipare alle riunioni di lavoro persona da loro delegata.

5. Al comitato possono essere invitati a partecipare gli esperti, i responsabili individuati per le singole iniziative e i sindaci dei comuni di volta in volta interessati.

6. Il comitato raccoglie, esamina ed elabora le proposte di iniziative celebrative al fine della predisposizione del programma di cui all'art. 1 e monitora la realizzazione del programma stesso.

7. In seno al comitato possono essere costituite commissioni per la trattazione di singoli argomenti.

8. Il comitato e le eventuali commissioni si avvalgono, per le loro funzioni, di una segreteria operativa presso l'ufficio di gabinetto della presidenza della Regione. Il relativo personale e le specifiche professionalità occorrenti all'attività di supporto del comitato sono forniti dalla Regione.

9. Il comitato resta in carica fino al 30 marzo 2008 o, comunque, fino alla data di completamento delle iniziative programmate.

10. La partecipazione ai lavori del comitato o delle commissioni presso di esso costituite non comporta remunerazione alcuna.

Art. 3.

Programma

1. La giunta regionale, su proposta del comitato, approva con propria deliberazione il programma di cui all'art. 1 e le sue successive integrazioni o modificazioni, individuando altresì le strutture regionali competenti e gli altri soggetti ai quali è affidata la realizzazione delle singole iniziative.

2. Nel programma rientrano le iniziative che sono realizzate direttamente dalla Regione o con il suo contributo, in base alle disposizioni vigenti, e quelle che hanno ottenuto il patrocinio morale della stessa in quanto rispondenti alle finalità della presente legge, ed in particolare le seguenti:

a) commemorazioni;

b) presentazione, acquisto, distribuzione e realizzazione di pubblicazioni, di documenti video e multimediali;

c) eventi espositivi, stabili o itineranti;

d) momenti di confronto, quali convegni, congressi e seminari;

e) iniziative divulgative e didattiche presso le istituzioni scolastiche della regione;

f) contributi e borse di studio per studenti e ricercatori universitari che predispongano elaborati di alto valore scientifico e avente carattere di novità, sui seguenti argomenti:

1) la resistenza in Valle d'Aosta;

2) le origini e i fondamenti dell'ordinamento valdostano, con particolare riferimento al periodo intercorrente tra la liberazione e l'approvazione dello statuto speciale;

3) lo sviluppo dell'ordinamento autonomistico valdostano, la sua specialità, la sua attualità e le sue prospettive.

Art. 4.

Rinvio

1. La disciplina di ogni altro adempimento relativo all'attuazione della presente legge è demandata alla giunta regionale, che vi provvede con proprie deliberazioni relative, in particolare, alla definizione:

a) delle modalità di funzionamento del comitato;

b) della campagna di comunicazione volta a divulgare il programma delle celebrazioni;

c) delle modalità di organizzazione delle singole iniziative.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione del programma di cui all'art. 1 è istituito un nuovo capitolo denominato «Fondo per la celebrazione del sessantesimo anniversario della liberazione e dell'autonomia» la cui dotazione è determinata in € 100.000 per l'anno 2005 e in annui € 50.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 e in quello pluriennale per il triennio 2005/2007, nell'obiettivo programmatico 2.1.6.02 «Congressi, convegni e manifestazioni».

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti» dell'obiettivo programmatico 3.1. «Fondi globali», a valere sugli specifici accantonamenti previsti al punto A.7 dell'allegato 1 al bilancio per l'anno finanziario 2005 e a quello per il triennio 2005/2007.

4. Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione e su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio nonché i prelievi dal fondo di cui al comma 1 e le iscrizioni in capitoli di spesa già esistenti ovvero da istituire.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 maggio 2005

PERRIN

05R0451

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2005, n. 9.

Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 7 giugno 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. In considerazione del rilevante interesse pubblico che riveste il servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo, la Regione assume a proprio carico le spese necessarie per assicurarne l'effettuazione.

Art. 2.

Organizzazione e gestione del servizio

1. La responsabilità organizzativa e gestionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo è affidata ai soggetti cui compete la gestione delle piste interessate.

2. I gestori delle piste di sci di fondo sono tenuti a comunicare alla struttura regionale competente in materia di piste di sci le date di apertura e di chiusura al pubblico delle piste da essi gestite.

Art. 3.

Oneri a carico della Regione

1. La giunta regionale approva annualmente, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, l'ammontare massimo della spesa destinata al finanziamento del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo, nonché la sua ripartizione fra i gestori delle piste interessati, in relazione alla lunghezza delle piste regolarmente classificate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci).

2. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, i gestori delle piste di sci di fondo sono tenuti a presentare alla struttura regionale competente in materia di piste di sci, entro il 30 settembre di ogni anno, apposita domanda corredata di un elenco delle piste di cui il gestore preveda, in presenza di sufficienti condizioni di innevamento e fatte salve le esigenze di sicurezza, il funzionamento per almeno trenta giorni durante la successiva stagione invernale.

Art. 4.

Modalità di liquidazione

1. Alla liquidazione della spesa di cui all'art. 3, comma 1, provvede, con proprio provvedimento, il dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, con le seguenti modalità:

a) il 70 per cento della spesa relativa alla stagione invernale, di norma entro il 30 novembre;

b) il saldo della spesa relativa alla stagione invernale, di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. La liquidazione è subordinata alla verifica dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio di soccorso.

Art. 5.

R i d u z i o n i

1. Qualora sia accertato un periodo di funzionamento invernale delle piste inferiore a trenta giorni, la liquidazione della spesa è disposta in misura proporzionalmente ridotta, fatto comunque salvo il recupero delle eventuali somme eccedenti già liquidate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a).

Art. 6.

R i n v i o

1. La giunta regionale disciplina con propria deliberazione ogni ulteriore adempimento o aspetto relativo alle procedure concernenti la concessione e la liquidazione dei finanziamenti di cui alla presente legge.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 7.

Disposizione transitoria

1. Relativamente alla stagione invernale 2004/2005, la domanda di cui all'art. 3, comma 2, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio di soccorso, provvede alla liquidazione, a saldo in un'unica soluzione, della spesa relativa alle domande presentate ai sensi del comma 1.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in € 400.000 per l'anno 2005 (stagioni invernali 2004/2005 e 2005/2006) e in € 200.000 per gli anni seguenti.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007 nell'obiettivo

programmatico 2.2.1.11. (Protezione civile) e si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell'obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali), a valere sugli accantonamenti previsti all'allegato i punto B.2.1 (Effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo) ai medesimi bilanci.

3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 maggio 2005

PERRIN

05R0452

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2005, n. 10.

Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria ed istituzione della relativa autorità di vigilanza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 7 giugno 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. In attuazione del combinato disposto degli art. 2, primo comma, lettere *a*) e *b*), e 3, primo comma, lettera *f*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e al fine di assicurare il controllo sulla corretta gestione delle risorse collettive da parte della Regione, degli enti locali, dei loro enti ed aziende strumentali, in qualsiasi forma costituiti, la presente legge detta disposizioni per l'istituzione ed il funzionamento dell'Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria.

Art. 2.

Istituzione dell'autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria

1. È istituita, presso il consiglio regionale, l'Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria, di seguito denominata Autorità, per la verifica della correttezza della gestione finanziaria, con particolare riguardo ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, della Regione e degli altri enti di cui all'art. 1.

Art. 3.

Composizione e nomina

1. L'autorità è organo imparziale che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'autorità è composta di tre membri nominati dal consiglio regionale, di cui uno con funzioni di Presidente. La nomina avviene a scrutinio segreto e a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, non sia raggiunta la maggioranza stabilita al comma 2, la nomina è rinviata al primo consiglio successivo ed avviene a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

4. Il consiglio regionale nomina contestualmente, con le modalità di cui al presente articolo, i membri supplenti, i quali sostituiscono i rispettivi membri effettivi in ogni caso di assenza o di impedimento temporanei.

5. I componenti dell'autorità sono scelti tra persone di notoria indipendenza, di elevata, specifica e riconosciuta professionalità, nell'ambito delle seguenti categorie di soggetti:

a) magistrati, anche in quiescenza, delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative;

b) professori ordinari di università in materie giuridiche, economiche e aziendalistiche;

c) dirigenti generali, o equiparati, dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, anche in quiescenza;

d) revisori contabili, iscritti nel relativo registro ed esercenti l'attività professionale da almeno quindici anni.

6. Ai fini della nomina dei componenti dell'autorità non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), come modificata dalla legge regionale 29 ottobre 2004, n. 24, ad eccezione dell'art. 5, comma 1.

Art. 4.

Durata in carica

1. L'autorità dura in carica cinque anni dalla data di nomina. I componenti effettivi dell'autorità non possono essere riconfermati.

2. In caso di dimissioni, di decadenza o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un componente dell'autorità, il consiglio regionale procede alla nomina del sostituto, che resta in carica sino alla scadenza naturale dell'autorità.

Art. 5.

Cause ostative alla nomina e incompatibilità

1. I componenti dell'autorità non possono essere legati, o essere stati legati nel triennio antecedente la data di nomina, alla Regione o agli altri enti di cui all'art. 1 da un rapporto di lavoro o di prestazione d'opera retribuita o da incarichi di carattere professionale, ancorché occasionali, ovvero da qualsiasi altro rapporto di natura patrimoniale tale da comprometterne l'indipendenza.

2. Non può essere nominato componente dell'autorità chi, nell'ambito del territorio regionale, ha ricoperto nel triennio antecedente la data di nomina cariche o uffici pubblici, anche di natura non elettiva, ovvero incarichi di direzione in partiti, movimenti politici e sindacali.

3. La carica di componente dell'autorità è incompatibile con altre cariche o uffici pubblici, anche di natura non elettiva, ovvero con incarichi di direzione in partiti, movimenti politici e sindacali, che dovessero essere ricoperti, nell'ambito del territorio regionale, nel quinquennio di durata in carica dell'autorità.

4. La carica di componente dell'autorità è, inoltre, incompatibile con la carica di parlamentare europeo o di parlamentare nazionale.

Art. 6.

Accettazione della nomina

1. Il Presidente del consiglio regionale comunica la nomina all'interessato che, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, autocertifica per iscritto al Presidente del consiglio regionale, a pena di decadenza dalla carica, di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla nomina o di incompatibilità previste all'art. 5 della presente legge nonché all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 11/1997.

2. La mancanza o l'infedeltà della dichiarazione di cui al comma 1 comporta la decadenza dalla carica.

3. Ciascun componente dell'autorità è tenuto a comunicare tempestivamente al presidente del consiglio regionale il sopravvenire di possibili cause di incompatibilità.

Art. 7.

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti dell'autorità sono presentate al presidente del consiglio regionale.

2. I componenti dimissionari, fino alla nomina del sostituto, sono sostituiti dal rispettivo membro supplente.

Art. 8.

Decadenza

1. Costituiscono cause di decadenza dalla carica di componente dell'autorità:

- a) l'accertamento di una causa ostativa alla nomina;
- b) la sussistenza di una causa di incompatibilità nel caso in cui l'interessato non provveda a rimuoverla;
- c) la mancata partecipazione alle sedute dell'autorità per un periodo superiore a sei mesi.

2. Il presidente del consiglio regionale, entro dieci giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato. L'interessato, entro dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Il presidente del consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al consiglio regionale, nella prima seduta utile, l'adozione del provvedimento di decadenza e di contestuale nomina del sostituto.

Art. 9.

Autonomia funzionale ed organizzativa

1. L'autorità è dotata di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Entro due mesi dalla data del suo insediamento, l'autorità delibera, con il voto unanime dei suoi componenti, il proprio regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

3. Spetta al presidente dell'autorità sovrintendere all'attività istruttoria e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'autorità stessa.

Art. 10.

Compiti

1. Nell'ambito dell'attività di verifica di cui all'art. 2 e nel rispetto della natura collaborativa del controllo esercitato, spetta all'autorità, nei confronti della Regione e degli altri enti di cui all'art. 1:

- a) verificare la corretta gestione finanziaria;
- b) verificare la correttezza della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi europei;

c) formulare, a richiesta degli organi collegiali, sia assembleari sia esecutivi, della Regione e degli altri enti di cui all'art. 1, osservazioni sull'efficace ed efficiente gestione di procedure amministrative di particolare rilevanza o di interesse generale, riferendo tempestivamente sugli esiti dell'attività svolta agli organi richiedenti, anche al fine di stimolare processi di autocorrezione.

2. Spetta altresì all'autorità:

- a) valutare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione e dai settori programmatici evidenziati nel bilancio della Regione;
- b) verificare la regolare tenuta della contabilità e la puntuale rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Regione;
- c) verificare l'attuazione, da parte della Regione e degli enti locali, della disciplina relativa al patto di stabilità interno previsto dalla normativa statale e regionale vigente.

Art. 11.

Acquisizione di informazioni

1. L'autorità ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e dagli altri enti di cui all'art. 1 notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento dei compiti di cui all'art. 10; i dati così acquisiti sono tutelati dal segreto d'ufficio.

Art. 12.

Obbligo di riferire

1. L'autorità riferisce, entro il 31 marzo di ogni anno, al consiglio regionale, ai consigli dei comuni e delle comunità montane sugli esiti del controllo svolto, inviando apposita relazione.

Art. 13.

Compensi

1. Ai componenti effettivi dell'autorità è riconosciuta un'indennità mensile di funzione in misura pari alla diaria mensile spettante ai consiglieri regionali. Per il presidente, tale indennità è maggiorata del 10 per cento. Ai componenti supplenti è riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni giornata di seduta dell'autorità, in misura pari ad un quinto della diaria mensile spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai componenti dell'autorità che non risiedono nel luogo di riunione dell'autorità stessa è dovuto il rimborso, con le modalità previste per i consiglieri regionali, delle spese di trasferta, effettivamente sostenute e documentate, funzionali ad ogni giornata di seduta.

3. Ai componenti dell'autorità, che su incarico dell'autorità stessa si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il rimborso, con le modalità previste per i consiglieri regionali, delle spese di trasferta effettivamente sostenute e documentate.

Art. 14.

Dotazione organica e strumentale

1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, sentita l'autorità, pone a disposizione della stessa il personale ed i beni, mobili ed immobili, necessari alle esigenze di funzionamento dell'autorità, assumendone i relativi oneri.

2. L'ufficio di presidenza determina, nell'ambito dell'organico del consiglio regionale, la dotazione organica dell'autorità. Il personale assegnato all'autorità dipende gerarchicamente e funzionalmente dal presidente dell'autorità.

3. Per la gestione amministrativa del personale, l'autorità si avvale della struttura del consiglio regionale competente in materia di personale.

Art. 15.

Spese di funzionamento e di gestione

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti negli appositi capitoli del bilancio del consiglio regionale le spese per l'autorità relative:

- a) al trattamento economico ed alle trasferte dei componenti dell'autorità;
- b) ai locali assegnati;

c) al funzionamento amministrativo;

d) alle attività connesse allo svolgimento delle funzioni dell'autorità;

e) al trattamento economico ed alle trasferte del personale assegnato.

2. Gli atti per la gestione amministrativa e contabile relativi allo svolgimento delle funzioni dell'autorità sono adottati dai dirigenti delle strutture organizzative del consiglio regionale, secondo le rispettive competenze.

Art. 16.

R i n v i o

1. All'incremento della dotazione organica del consiglio regionale finalizzato all'assegnazione di personale all'autorità si provvede con la legge finanziaria per l'anno 2006.

Art. 17.

Disposizione finale

1. Le attività di verifica di cui alla presente legge non si estendono agli atti del consiglio regionale e dei suoi organi interni adottati nell'esercizio dell'autonomia funzionale e organizzativa riconosciute dallo Statuto speciale e dal regolamento interno del consiglio regionale.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in € 450.000 per l'anno 2005 ed in annui € 350.000 a decorrere dal 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007, nell'obiettivo programmatico 1.1.1. (Consiglio regionale).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto ad € 110.000 annui per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante utilizzo, per pari importo, degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali) al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sugli specifici accantonamenti previsti al punto A.8 dell'allegato 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007;

b) quanto ad € 340.000 per l'anno 2005, mediante utilizzo, per pari importo, degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 3.2 (Altri oneri non ripartibili) al capitolo 69360 (Fondo di riserva per le spese impreviste) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2005;

c) quanto ad € 240.000 annui per gli anni 2006 e 2007, mediante utilizzo, per pari importo, degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 1.1.1. (Consiglio regionale) al capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2005/2007.

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 maggio 2005

PERRIN

05R0453

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 marzo 2005, n. 9.

Norme tecniche per l'attuazione della legge provinciale per la tutela della salute dei non fumatori.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 18 del 3 maggio 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5030 del 30 dicembre 2004;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le modalità per la tutela della salute dei non fumatori in attuazione della legge provinciale 25 novembre 2004, n. 8, di seguito denominata legge.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) luoghi aperti di pertinenza delle scuole per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado: i cortili, le terrazze, i giardini, i parcheggi, le aree di entrata, i giroscale aperti, le aree di servizio, i parchi gioco, le aree ricreative ed i campi sportivi;

b) luoghi aperti di pertinenza delle strutture per giovani: i giroscale aperti, i parchi gioco, i campi sportivi e le aree di servizio;

c) locali chiusi, aperti al pubblico, nei quali vengono somministrati pasti: i locali chiusi, destinati al consumo di pasti, di tutti gli esercizi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, all'art. 1 della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, e successive modifiche, all'art. 1 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, all'art. 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche, e all'art. 1 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 e successive modifiche, ivi compresi i circoli privati, club e simili;

d) pasti: tutte le tipologie di alimenti, salvo gelati, toast, panini, paste, dolciumi, salatini e prodotti analoghi.

Art. 3.

Requisiti tecnici dei locali per fumatori

1. Le aree per fumatori sono contrassegnate e separate da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare. Tali aree devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:

a) essere delimitate da pareti a tutta altezza su tutti i lati;

b) essere dotate di ingresso con porta a chiusura automatica;

c) essere adeguatamente segnalate;

d) non costituire un'area obbligata di passaggio per chi non fuma;

e) essere dotate di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata e di ricambio d'aria.

Art. 4.

Mezzi di ventilazione e di ricambio d'aria

1. I mezzi meccanici di ventilazione forzata garantiscono una portata d'aria di ricambio esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare. L'aria di ricambio deve essere adeguatamente filtrata. Nelle aree per fumatori deve essere assicurato un ricambio d'aria con una frequenza minima pari a 19 ricambi all'ora in relazione al volume di tali aree.

2. Nel caso in cui i mezzi di cui al comma 1 non siano destinati esclusivamente alla ventilazione dell'area per fumatori, la persona incaricata dell'installazione o del collaudo certifica il volume d'aria garantito dall'impianto per la ventilazione dell'area fumatori,

3. Le aree per fumatori devono essere mantenute in depressione non inferiore a cinque Pascal (Pa) rispetto agli ambienti limitrofi,

4. Tutta l'aria delle aree per fumatori è direttamente espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizia.

5. Gli impianti di ventilazione devono essere progettati, messi in servizio e tenuti in esercizio secondo le norme di buona tecnica. Essi devono essere conformi alle norme in materia di sicurezza e di risparmio energetico, nonché alle norme tecniche dell'ente italiano di unificazione (UNI) e del comitato elettrotecnico italiano (CEI).

6. La persona incaricata dell'installazione o del collaudo mette in servizio l'impianto di ventilazione dopo averlo controllato e verificato.

7. La manutenzione e le verifiche di sicurezza dell'impianto di ventilazione sono effettuate secondo le indicazioni del costruttore da persona esperta tenuto conto delle ore di funzionamento e delle condizioni d'usura dell'impianto.

8. L'installazione, la messa in esercizio, la manutenzione e le verifiche di sicurezza sono certificate mediante verbali di verifica o libretti di manutenzione. La documentazione è redatta in lingua tedesca o in lingua italiana.

9. Il gestore dell'impianto deve dimostrare la regolare manutenzione e verifica degli impianti impiagati.

Art. 5.

Cartelli di divieto di fumo

1. I cartelli di cui all'art. 4 della legge recano la scritta «vietato fumare» almeno in lingua tedesca e italiana ed una rappresentazione grafica del divieto di fumo, secondo l'allegato A, nel formato di almeno DIN A5.

2. I cartelli riportano inoltre le seguenti indicazioni almeno in lingua tedesca e italiana:

- a) la prescrizione di legge;
- b) le sanzioni applicabili in caso di infrazioni.

3. Nelle strutture con più locali è sufficiente che le indicazioni di cui al comma 2 siano riportate su almeno un cartello.

4. Le aree per fumatori sono contrassegnate dal cartello con la scritta «area per fumatori» almeno in lingua tedesca e italiana.

5. In caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione nelle aree per fumatori va apposto il cartello con la scritta (vietato fumare per guasto all'impianto di ventilazione) almeno in lingua tedesca e italiana.

Art. 6.

Osservanza del divieto

1. Le persone di cui all'art. 4 della legge avvisano chi fuma ove è vietato che tale fatto costituisce violazione sanzionabile e adottano tutte le misure idonee ad impedire la palese violazione del divieto di fumo.

2. All'accertamento delle violazioni negli uffici pubblici procedono le persone di cui all'art. 4 della legge o le persone da queste appositamente incaricate.

3. All'accertamento delle violazioni nei locali condotti da privati procedono gli agenti o gli ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 7.

Modifiche al regolamento sulle violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili

1. All'allegato A del decreto del presidente della provincia 8 luglio 2002, n. 24, e successive modifiche, è abrogato il seguente capoverso:

«Legge 11 novembre 1975, n. 584:

- art. 1 (sanzioni di cui all'art. 7, comma 1);
- art. 2 (sanzioni di cui all'art. 7, comma 2.)»

2. All'allegato A del decreto del presidente della provincia 8 luglio 2002, n. 24, e successive modifiche, è aggiunto il seguente capoverso:

«Legge provinciale 25 novembre 2004, n. 8:

art. 5, comma 1, limitatamente alle scuole per l'infanzia e ad ogni altra scuola di ogni ordine e grado;

art. 5, comma 2,».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento di esecuzione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 marzo 2005

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2005 registro n. 1, foglio n. 8

(Omissis).

05R0388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 marzo 2005, n. 10.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo alle norme in materia di esercizi pubblici.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 26 aprile 2005)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 621 del 28 febbraio 2005;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le tabelle A e B dell'allegato E del decreto del presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, sono sostituite dalle tabelle allegate.

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è così sostituito:

«4. Le camere/unità abitative in esercizi di nuova costruzione e camere/unità abitative in esercizi esistenti per la cui ristrutturazione o aggiunta è richiesta la concessione edilizia sono quelle, per le quali è stata rilasciata una concessione edilizia dopo il 10 novembre 1999. Negli esercizi classificati con 3 stelle superior, 4 stelle superior e 5 stelle sono considerate tali come invece quelle, per le quali è stata rilasciata una concessione edilizia dopo l'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione».

Art. 3.

1. I commi 4-*bis*, 5, 5-*bis*, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 marzo 2005

DURNWALDER

(*Omissis*).

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2005. Registro 1, foglio 9.

05R0365

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° febbraio 2005, n. 023/Pres.

Legge regionale n. 1/1998, articoli 2-*bis* e 2-*ter* - regolamento concernente le procedure per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 6 del 9 febbraio 2005)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2-*bis*, comma 1, lettera *a*) della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), come introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), recante disposizioni per il trasferimento di funzioni amministrative in materia di politica attiva del lavoro alle province;

Visto l'art. 2-*ter* della legge regionale n. 1/1998, come introdotto dall'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 3/2002, e, in particolare, il comma 1, lettera *a*), ai sensi del quale nelle materie di cui all'art. 2-*bis* la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo monitoraggio e vigilanza;

Premesso che, anche a seguito della definizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di nuove modalità di assegnazione alle regioni delle quote e disposizioni relative alla presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro diverse da quelle finora utilizzate, risulta necessario stabilire procedure per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari;

Ritenuto opportuno, in particolare, allo scopo di consentire una ripartizione delle quote il più possibile adeguata alle necessità del territorio, prevedere che la ripartizione stessa sia effettuata, nel rispetto delle riserve eventualmente stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla giunta regionale, dal direttore del servizio lavoro, sentite le province, tenendo conto, quale criterio prioritario, del numero di lavoratori extracomunitari relativi alle domande di autorizzazione al lavoro pervenute a ciascuna provincia;

Visto il testo del «Regolamento concernente procedure per la ripartizione delle quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari», predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 135 del 28 gennaio 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente procedure per la ripartizione delle quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 1° febbraio 2005

ILLY

Regolamento concernente le procedure per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso per lavoratori stranieri extracomunitari

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 2-*ter* della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), stabilisce le procedure per la ripartizione tra le province delle quote di ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari, di seguito denominate quote, assegnate alla Regione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 2.

Assegnazione e ripartizione delle quote

1. La ripartizione tra le province delle quote assegnate alla Regione con comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è effettuata, con decreto, dal direttore del servizio lavoro della direzione centrale lavoro formazione, università e ricerca, sentite le province, nel rispetto delle riserve per tipologie di lavoro e di nazionalità contenute nella comunicazione ministeriale, nonché delle eventuali riserve stabilite dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 3.

2. La ripartizione è effettuata tenendo conto, quale criterio prioritario, del numero di lavoratori extracomunitari relativi alle domande di autorizzazione al lavoro pervenute a ciascuna provincia.

3. I decreti di ripartizione stabiliscono altresì, in relazione alla natura e alla consistenza numerica di ciascuna assegnazione di quote, le modalità di effettuazione della ripartizione stessa.

Art. 3.

Riserve

1. La giunta regionale, ove ricorrano particolari e motivate esigenze, anche rappresentate dalle province, può stabilire, fatte salve le eventuali riserve già previste dalla comunicazione ministeriale di cui all'art. 2, comma 1, che parte delle quote assegnate, alla Regione sia riservata a determinati settori produttivi ovvero a determinate tipologie di lavoratori o di datori di lavoro determinandone la misura ed, eventualmente, la localizzazione.

Art. 4.

Restituzione delle quote

1. Il direttore del servizio lavoro, in o di richiesta di restituzione di quote inutilizzate da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla restituzione secondo la percentuale risultante dalla proporzione tra quote inutilizzate di ciascuna provincia e le quote complessivamente inutilizzate nel corso dell'anno fino al giorno della richiesta da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

05R0323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° febbraio 2005, n. 024/Pres.

Legge regionale n. 1/1998, articoli 2-bis e 2-ter - regolamento recante modifiche al «Regolamento concernente modalità di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri extracomunitari». Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 6 del 9 febbraio 2005)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), con cui sono state trasferite alla Regione, tra l'altro, anche le funzioni organizzative ed amministrative in materia di immigrazione;

Visto l'art. 2-bis, comma 1, lettera a) della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), recante disposizioni per il trasferimento di funzioni amministrative in materia di politica attiva del lavoro alle province;

Visto l'art. 2-ter della legge regionale n. 1/1998 e, in particolare, il comma 1, lettera a), ai sensi del quale nelle materie di cui all'art. 2-bis la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;

Visto il «Regolamento concernente modalità di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri extracomunitari», approvato con decreto del Presidente della Regione 4 gennaio 2005, n. 02/Pres.;

Vista la circolare n. 1/2005 del 25 gennaio 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che detta disposizioni applicative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2004, concernente «Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005»;

Atteso che la sopracitata circolare fissa un termine iniziale di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri extracomunitari successivo a quello previsto dal menzionato regolamento;

Visto l'art. 3 della Costituzione;

Visto l'art. 117, comma 2, lettera m), che attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto indispensabile, allo scopo di assicurare la necessaria uniformità con quanto previsto per il resto del territorio nazionale circa il termine iniziale di presentazione delle domande, modificare il termine previsto dal regolamento, facendolo coincidere con quello previsto dalla citata circolare ministeriale;

Considerato altresì necessario, per le medesime esigenze, provvedere all'adeguamento del predetto regolamento in ordine alla facoltà, prevista, dalla circolare ministeriale, di rendere ammissibile, a certe condizioni, l'invio delle domande anche, da uffici postali non dotati da affrancatrici idonee ad attestare l'orario di invio ed in ordine alla

facoltà, per le associazioni di categoria, di inviare cumulativamente con la stessa raccomandata più domande di autorizzazione al lavoro stagionale provenienti da datori di lavoro diversi;

Ravvisata, altresì, l'esigenza, di far decorrere l'efficacia delle modifiche al citato regolamento dalla data della sua entrata in vigore, avvenuta il 12 gennaio 2005;

Visto il testo del regolamento recante modifiche al «Regolamento concernente modalità di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri extracomunitari» approvato con decreto del Presidente della Regione 4 gennaio 2005, n. 02/Pres., predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Visto l'art. 42, dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 137 del 28 gennaio 2005;

Decreta:

È approvato il regolamento recante modifiche al «Regolamento concernente modalità di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri extracomunitari» approvato con decreto del Presidente della Regione 4 gennaio 2005, n. 02/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento recante modifiche al «Regolamento concernente modalità di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri extracomunitari» approvato con decreto del Presidente della Regione 4 gennaio 2005, n. 02/Pres.

Art. 1.

Modifiche all'art. 1

1. Al comma 1 dell'art. 1 del «Regolamento concernente modalità di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri extracomunitari», approvato con decreto del Presidente della Regione 4 gennaio 2005, n. 02/Pres., dopo le parole «a partire dal giorno» sono inserite le seguenti «successivo a quello».

2. Nel primo periodo del comma 3 dell'art. 1 del regolamento sono soppresse le parole «esclusivamente» e «funzionanti».

3. Dopo il primo periodo del comma 3 del regolamento è inserito il seguente periodo: «Qualora la spedizione sia effettuata da ufficio postale dotato di affrancatrice non idonea ad attestare anche l'orario di invio, l'utente interessato ha l'onere di richiedere che l'indicazione dell'orario, da esprimere necessariamente in ore e minuti, sia apposta a mano sulla busta e sia chiaramente riconoscibile come proveniente da dipendenti dell'ufficio postale.»

4. Dopo il comma 4 dell'art. 1 del regolamento è inserito il seguente:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, esclusivamente nel caso di richieste di autorizzazione al lavoro stagionale, le associazioni di categoria per conto dei propri associati possono inviare cumulativamente più domande provenienti da datori di lavoro diversi.»

5. Al comma 5 dell'art. 1, prima delle parole: «ciascuna domanda» sono inserite le seguenti: «In ogni caso».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e produce effetto dal 12 gennaio 2005, data di entrata in vigore del «Regolamento concernente modalità di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri extracomunitari», approvato con decreto del Presidente della Regione 4 gennaio 2005, n. 02/Pres.

Visto, *il Presidente*: ILLY

05R0324

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13.

Statuto della Regione Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 61 del 1^a aprile 2005*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

NESSUNA RICHIESTA DI *REFERENDUM*
È STATA PRESENTATA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PREAMBOLO

La Regione Emilia-Romagna, si fonda sui valori della Resistenza al nazismo e al fascismo e sugli ideali di libertà e unità nazionale del Risorgimento e si basa sui principi e i diritti sanciti dalla Costituzione italiana e dall'Unione europea; consapevole del proprio patrimonio culturale, umanistico, ideale e religioso e dei principi di pluralismo e laicità delle istituzioni, opera per affermare:

a) i valori universali di libertà, eguaglianza, democrazia, rifiuto del totalitarismo, giustizia sociale e solidarietà con gli altri popoli del mondo e con le future generazioni;

b) il riconoscimento della pari dignità sociale della persona, senza alcuna discriminazione per ragioni di genere, di condizioni economiche, sociali e personali, di età, di etnia, di cultura, di religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale;

c) la pace e il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Trae la legittimazione della propria azione dal voto degli elettori; promuove la democrazia partecipata e il confronto permanente con le organizzazioni della società; riconosce e favorisce l'autonomia degli enti e delle comunità locali; opera per la rappresentanza trasparente degli interessi e per la coesione sociale.

Opera per preservare le risorse naturali a beneficio della intera società regionale e delle generazioni future.

Consapevole del mutato quadro istituzionale che ha visto attribuire alla Regione un ruolo completamente nuovo nell'ambito della funzione legislativa esercitata dalla Repubblica, persegue la valorizzazione degli ambiti di autonomia previsti dalla Costituzione, nel quadro dell'unità e indivisibilità della Repubblica,

adotta il presente

STATUTO

TITOLO I

I PRINCIPI

Art. 1.

Elementi costitutivi della Regione

1. L'Emilia-Romagna, Regione autonoma entro l'unità della Repubblica, secondo le norme della Costituzione, dell'Unione europea e del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo della comunità regionale, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

2. La Regione Emilia-Romagna comprende le comunità locali, le istituzioni e i territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Rimini.

3. Il capoluogo della Regione è la città metropolitana di Bologna.

4. Gli organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.

5. La Regione ha un gonfalone e uno stemma stabiliti con legge regionale.

Art. 2.

Obiettivi

1. La Regione ispira la propria azione prioritariamente ai seguenti obiettivi:

a) l'attuazione del principio di uguaglianza, di pari dignità delle persone e il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione, attuando efficaci politiche di giustizia sociale, distributiva, fiscale e di programmazione territoriale;

b) il perseguimento della parità giuridica, sociale ed economica fra donne e uomini e la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di tale principio, compreso l'accesso alle cariche elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione;

c) il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunità residenti nel proprio territorio;

d) il rispetto della persona, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo;

e) il rispetto delle diverse culture, etnie e religioni;

f) il godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati ed apolidi, assicurando, nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti;

g) il riconoscimento degli emiliano-romagnoli nel mondo e delle loro comunità, quale componente importante della società regionale, come risorsa da valorizzare, per tenere viva la memoria della nostra emigrazione e per rafforzare i legami con i paesi in cui vivono.

Art. 3.

Politiche ambientali

1. La Regione, al fine di assicurare le migliori condizioni di vita, la salute delle persone e la tutela dell'ecosistema, anche alle generazioni future, promuove:

a) la qualità ambientale, la tutela delle specie e della biodiversità, degli habitat, delle risorse naturali; la cura del patrimonio culturale e paesaggistico;

b) la conservazione e la salubrità delle risorse primarie, prime fra tutte l'aria e l'acqua, attraverso la tutela del loro carattere pubblico e politiche di settore improntate a risparmio, recupero e riutilizzo;

c) la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, il contenimento dei rumori e delle emissioni inquinanti, in applicazione del principio di precauzione, dei protocolli internazionali e delle direttive europee;

d) la ricerca e l'uso di risorse energetiche pulite e rinnovabili;

e) la sicurezza e l'educazione alimentare;

f) l'integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche di governo;

g) la valutazione dei costi e dei benefici dell'attività umana sull'ambiente e sul territorio, al fine di commisurare lo sviluppo alla capacità di carico dell'ambiente;

h) regole e politiche positive per un mercato coerente con uno sviluppo sostenibile tramite adeguate politiche di incentivi e disincentivi.

Art. 4.

Politiche del lavoro

1. La Regione, in armonia con i principi della Costituzione italiana e dell'Unione europea, opera per:

a) tutelare la dignità, la sicurezza e i diritti dei lavoratori, la loro libertà di opinione, di organizzazione e di iniziativa sindacale;

b) favorire una occupazione piena, stabile, sicura e regolare, adeguatamente retribuita, sulla base dei principi di cui agli articoli 36 e 37 della Costituzione;

c) rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono le pari opportunità e il diritto al lavoro e ad una vita dignitosa;

d) promuovere la coesione sociale mediante forme di confronto preventivo di concertazione, di programmazione negoziata e di partecipazione che consentano un elevato livello di democrazia economica e sociale.

Art. 5.

Politiche economiche

1. La Regione promuove politiche e regole che assicurino diritti, trasparenza e libera concorrenza nell'economia di mercato, per favorire la qualità dei prodotti e la creazione di ricchezza e di lavoro nello spirito dell'art. 41 della Costituzione. A tal fine valorizza la libertà di iniziativa delle persone, ne favorisce lo sviluppo ed opera per:

a) tutelare la libertà di iniziativa economica e la promozione della sua funzione sociale, riconoscendo nel lavoro e nell'impresa elementi essenziali per lo sviluppo complessivo della società;

b) valorizzare e sviluppare, nello spirito dell'art. 45 della Costituzione, la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro, per favorirne lo sviluppo sul piano sociale ed economico;

c) favorire l'accesso, la qualificazione e la valorizzazione del lavoro professionale;

d) promuovere l'innovazione ed il progresso scientifico e tecnologico.

Art. 6.

Politiche sociali

1. La Regione tutela il benessere della persona e la sua autonomia formativa e culturale e, a tal fine, opera per:

a) il rafforzamento di un sistema universalistico, accessibile ed equo di prevenzione, tutela della salute e sicurezza sociale che garantisca il pieno godimento dei diritti e dei servizi sociali e sanitari;

b) la tutela, in ogni sua forma, della persona con disabilità, orientando a tal fine le politiche ed i servizi regionali;

c) il superamento di ogni forma di disagio sociale e personale, operando per rimuoverne le cause;

d) la garanzia del diritto allo studio all'interno del sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole private paritarie e degli enti locali, la promozione della conoscenza, dell'arricchimento culturale e della formazione professionale per tutto il corso della vita;

e) la promozione e la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, a partire dal diritto alla salute, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport;

f) la valorizzazione della pratica sportiva per tutti al fine di promuovere la buona salute delle persone;

g) la promozione e il sostegno della cultura, dell'arte e della musica, favorendo la conservazione dei beni culturali e paesaggistici.

Art. 7.

Promozione dell'associazionismo

1. La Regione valorizza le forme di associazione e di autotutela dei cittadini e, a tal fine, opera per:

a) favorire forme di democrazia partecipata alle scelte delle istituzioni regionali e locali, garantendo adeguate modalità di informazione e di consultazione;

b) garantire alle associazioni ed organizzazioni della Regione pari opportunità nel rappresentare i vari interessi durante il procedimento normativo;

c) tutelare i consumatori nell'esercizio dei loro diritti di associazione, informazione, trasparenza e controllo sui singoli servizi e prodotti.

Art. 8.

Le autonomie locali

1. La Regione, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, promuove ed attua un coordinato sistema delle autonomie locali.

2. Gli strumenti attuativi prevedono sia procedure di raccordo e di cooperazione tra i diversi livelli di governo del territorio, sia il concorso all'attività legislativa, amministrativa e di programmazione, propria della Regione, da parte delle province, della città metropolitana di Bologna e dei comuni, anche in forma associata, con particolare riferimento alle comunità montane.

Art. 9.

Le formazioni sociali

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni legislativa, d'indirizzo, programmazione e controllo, in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118 della Costituzione, riconosce e valorizza:

a) l'autonoma iniziativa delle persone, singole o associate, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale, nel quadro dello sviluppo civile e socio-economico della Regione, assicurando il carattere universalistico del sistema di garanzie sociali;

b) la funzione delle formazioni sociali attraverso le quali si esprime e si sviluppa la dignità della persona e, in questo quadro, lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia, promuovendo le condizioni per il suo efficace svolgimento.

Art. 10.

Sviluppo dei territori

1. La Regione:

a) valorizza in modo equilibrato i propri territori, con particolare attenzione alle zone disagiate della montagna e della pianura, al fine di assicurare un'equa fruizione dei diritti e soddisfazione dei bisogni dei cittadini su tutto il territorio regionale;

b) promuove uno sviluppo diffuso e l'efficienza dei servizi pubblici locali, esercitando e/o assicurando il ruolo pubblico di programmazione, indirizzo e controllo, per garantire la finalità sociale della loro missione e l'interesse generale nella loro gestione, al fine di adeguarli pienamente alle esigenze degli utenti e dell'intera comunità regionale.

Art. 11.

Ordinamento europeo e internazionale

1. La Regione conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e comunitario, partecipa al processo di costruzione ed integrazione europea ed opera per estendere i rapporti di reciproca collaborazione con le altre Regioni europee.

Art. 12.

Partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario

1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:

a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. La legge regionale determina le modalità di informazione, preventiva e successiva, e le forme di espressione di indirizzo dell'assemblea legislativa sulla partecipazione della Regione alla formazione di decisioni comunitarie;

b) provvede direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. Si provvede con legge o, sulla base della legge, con norme regolamentari approvate dalla giunta regionale, ovvero, ove per l'attuazione non è richiesta una preventiva regolazione della materia, con atti dell'assemblea o della giunta regionale secondo le rispettive competenze e secondo la disciplina prevista dallo statuto per leggi e regolamenti;

c) partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, promuove la conoscenza dell'attività comunitaria presso gli enti locali ed i soggetti della società civile e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'unione;

d) determina con legge il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo;

e) determina con legge le modalità del concorso dell'assemblea per quanto riguarda la propria partecipazione alla formazione delle decisioni comunitarie e le proposte d'impugnativa avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, rispettando in ogni caso il potere di rappresentanza del Presidente della Regione. In particolare, la legge determina le modalità necessarie per rispettare il diritto dell'assemblea ad ottenere un'adeguata e tempestiva informazione preventiva e successiva.

Art. 13.

Attività di rilievo internazionale della Regione

1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:

a) provvede direttamente all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel rispetto delle norme di procedura previste dalla legge;

b) favorisce la conclusione di accordi con la Repubblica di San Marino, in considerazione del proprio contesto territoriale e delle peculiarità delle implicazioni di carattere economico e sociale che ne conseguono.

2. L'assemblea legislativa, su proposta della giunta regionale che informa il consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica gli accordi con Stati esteri e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato, deliberati dalla giunta e sottoscritti dal Presidente della Regione o dall'assessore da lui delegato. Tali accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.

3. Per gli accordi internazionali, così come per i rapporti inter-regionali internazionali, la legge regionale determina le modalità d'informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'assemblea alla formazione delle intese.

TITOLO II

PERSONE, COLLETTIVITÀ E PARTECIPAZIONE

Art. 14.

Trasparenza e informazione

1. L'attività della Regione si ispira al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, anche al fine di garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione.

2. La Regione riconosce, favorisce e promuove il diritto dei residenti singoli o associati all'informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa regionale. Tale informazione è assicurata:

a) dalla pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altro atto e documento sulle attività della Regione;

b) dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunicazione ed in particolare di quelli radio-televisivi e della carta stampata;

c) dagli incontri diretti degli organi regionali con i residenti singoli o associati;

d) dalla facilitazione all'accesso a tutti gli atti della Regione;

e) dall'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica.

3. La Regione predispone iniziative adeguate per dare concreta attuazione a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 15.

Diritti di partecipazione

1. La Regione, nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati nel presente titolo, ivi compreso il diritto di voto nei *referendum* e nelle altre forme di consultazione popolare.

2. La Regione riconosce e favorisce, nel rispetto della loro autonomia, forme democratiche di associazionismo e di autogestione ed assicura alle organizzazioni che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di fare conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni e valutazioni sulle materie di competenza regionale, mediante appropriati meccanismi di consultazione.

3. Qualunque soggetto portatore di interessi generali o privati, nonché i portatori di interessi diffusi in forma associata, cui possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali.

4. Le leggi regionali definiscono i limiti e le norme di attuazione degli istituti di democrazia diretta contemplati nel presente titolo.

Art. 16.

Petizioni

1. chiunque può rivolgere petizioni all'assemblea legislativa per esporre comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale.

2. Province, comuni ed altri enti locali, nonché enti, organizzazioni ed associazioni a rappresentatività almeno provinciale possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza. All'interrogazione viene data risposta scritta dandone contestualmente comunicazione all'assemblea e allegandola agli atti della prima seduta successiva alla risposta medesima.

Art. 17.

Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.

2. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre ai consiglieri regionali ed alla giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.

3. L'assemblea legislativa indice l'istruttoria, anche su richiesta di non meno di cinquemila persone, individuando il soggetto responsabile del procedimento.

4. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione dell'istruttoria pubblica, stabilendo i termini per la conclusione delle singole fasi e dell'intero procedimento.

Art. 18.

Iniziativa legislativa popolare

1. L'iniziativa legislativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto di legge popolare.

2. Sono promotori del progetto di legge popolare:

- a) almeno cinquemila elettori;
- b) ciascun consiglio provinciale;

c) uno o più consigli comunali che, singolarmente o complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno cinquantamila abitanti.

3. Lo statuto e la legge regionale disciplinano le forme e le modalità di presentazione del progetto di legge popolare. La consulta di garanzia statutaria verifica la sussistenza del *quorum* richiesto e dichiara l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa. I soggetti di cui al comma 2 possono farsi assistere dagli uffici della Regione per la stesura dei progetti nonché richiedere dati ed informazioni.

4. L'iniziativa legislativa popolare non è ammessa per la revisione dello statuto, per le leggi tributarie e di bilancio, nè può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza dell'assemblea legislativa.

5. Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge popolare senza che l'assemblea si sia pronunciata, lo stesso è posto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile. L'assemblea decide nel merito entro i successivi dodici mesi.

6. I soggetti di cui al comma 2 possono altresì sottoporre all'assemblea una questione di rilevante interesse eventualmente presentando proposte anche in termini generali. L'assemblea deve procedere all'esame della questione entro i successivi sei mesi.

Art. 19.

Assemblea legislativa e modalità di consultazione

1. La Regione opera con atti e norme per rendere effettivo il diritto alla partecipazione delle associazioni al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici più generali, perseguendo la parità di condizioni nella rappresentanza dei vari interessi, anche contribuendo a rimuovere le cause che di fatto ostacolano tale diritto.

2. L'assemblea legislativa disciplina i criteri e le modalità d'iscrizione e di tenuta dell'albo generale, articolato per singole commissioni assembleari, di tutte le associazioni che richiedano di partecipare all'attività regionale di cui al comma 1 e le cui finalità siano improntate a scopi d'interesse generale.

3. L'assemblea, al fine di garantire un dialogo permanente con le associazioni sulle politiche e gli indirizzi del proprio lavoro, definisce un protocollo di consultazione delle associazioni di cui al comma 2. Il protocollo costituisce parte integrante del regolamento dell'assemblea.

4. Ogni commissione, sulla base del protocollo di consultazione, decide sulle modalità di informazione alle associazioni interessate e di recepimento delle loro osservazioni e proposte, oltre che dell'eventuale convocazione di udienze conoscitive.

Art. 20.

Referendum abrogativo

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale, è indetto quando lo richiedano almeno:

- a) quarantamila elettori della Regione;
- b) dieci consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della Regione;
- c) due consigli provinciali.

2. Il referendum abrogativo non può essere proposto per:

- a) lo statuto;
- b) i regolamenti interni degli organi regionali;
- c) le norme che regolano il funzionamento di istituti ed organi di rilevanza costituzionale o statutaria;
- d) le leggi tributarie e di bilancio;
- e) le leggi elettorali;
- f) le leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie;
- g) le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali della Regione e delle intese con altre regioni italiane;
- h) i regolamenti attuativi delle suddette leggi.

3. Le abrogazioni delle leggi comportano anche l'abrogazione delle norme regolamentari ad esse collegate.

4. Dopo la presentazione della richiesta di referendum, sono ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformità alla richiesta stessa, la disciplina preesistente. Qualora intervengano tali provvedimenti di modifica, la consulta di garanzia statutaria verifica se l'intervento medesimo risponda appieno al quesito referendario, rendendo quindi superfluo l'espletamento del referendum, oppure, dando atto della parzialità dell'intervento, riformula i quesiti referendari.

5. La legge regionale disciplina le modalità di indizione e di svolgimento del referendum abrogativo e regola il procedimento referendario secondo tempi certi e inderogabili, garantendo un'adeguata informazione. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori della Regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. La legge regionale regola il giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo, che è espresso dalla consulta di garanzia statutaria, tenendo conto dei limiti di cui al comma 2 e stabilendo i criteri di omogeneità e univocità del quesito.

Art. 21.

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo per l'espressione di una valutazione della comunità regionale, su materie o leggi di competenza della Regione, è indetto se richiesto almeno da:

- a) ottantamila residenti nei comuni della nostra Regione;
- b) dieci consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione;
- c) quattro consigli provinciali.

2. Possono essere proposti referendum consultivi su materie o leggi di competenza regionale non escluse dalle procedure del referendum abrogativo ai sensi dell'art. 20. Inoltre non possono essere sottoposti a referendum consultivo oggetti già sottoposti a referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque entro i due anni precedenti. La consulta di garanzia statutaria si esprime sull'ammissibilità del quesito secondo criteri di omogeneità e univocità dello stesso, regolati dalla legge regionale.

3. La legge regionale disciplina le modalità di indizione e svolgimento del referendum consultivo e regola il procedimento referendario secondo tempi certi e inderogabili, garantendo un'adeguata informazione. Disciplina inoltre i rapporti tra referendum consultivo e referendum abrogativo.

4. La legge regionale disciplina le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione. Le altre forme di referendum riguardanti modifiche territoriali si svolgono ai sensi dell'art. 132 della Costituzione.

Art. 22.

Referendum confermativo statutario

1. La legge regionale disciplina le modalità di svolgimento del referendum per l'approvazione dello statuto e delle sue variazioni, secondo quanto previsto dall'art. 123 della Costituzione.

2. È sottoposto a *referendum* l'intero testo approvato dall'assemblea legislativa regionale, sul quale si esprime un unico voto. Quando si tratti di modifiche relative a più argomenti, il *referendum* è articolato in più quesiti per temi omogenei. La consulta di garanzia statutaria provvede, nei modi e tempi stabiliti dalla legge, a formulare i relativi quesiti.

TITOLO III AUTONOMIE LOCALI

Art. 23.

Consiglio delle autonomie

1. Il consiglio delle autonomie locali è organo di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli enti locali.

2. Il consiglio delle autonomie esercita le proprie funzioni e partecipa ai processi decisionali della Regione riguardanti il sistema delle autonomie locali, mediante proposte e pareri nei modi e nelle forme previsti dallo statuto e dalle leggi.

3. Le proposte e i pareri di cui al comma 2 riguardano in particolare:

- a) lo statuto e le relative modificazioni;
- b) le norme relative al consiglio delle autonomie locali;
- c) piani e programmi che coinvolgono l'attività degli enti locali;
- d) la disciplina del coordinamento del sistema tributario e finanziario e le linee della legge di bilancio;
- e) il conferimento di funzioni alle autonomie locali e la relativa disciplina.

4. L'approvazione di progetti di legge in difformità del parere del consiglio delle autonomie locali è accompagnata dall'approvazione di un ordine del giorno da trasmettere al consiglio stesso.

5. I progetti di legge riguardanti le materie di cui alle lettere b) ed e) del comma 3 sono esaminati sentito il consiglio delle autonomie locali. In questi casi, l'assemblea legislativa delibera a maggioranza assoluta dei componenti, quando il consiglio delle autonomie locali ha espresso parere contrario.

6. Il regolamento dell'assemblea disciplina le modalità e i termini nei quali il consiglio delle autonomie locali adotta i propri pareri.

7. Il consiglio può segnalare all'assemblea e al Presidente della Regione eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 134 della Costituzione.

8. Il consiglio delle autonomie locali adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento di organizzazione e di funzionamento, anche in riferimento ai rapporti con le associazioni degli enti locali.

9. La legge regionale determina la composizione, le modalità di formazione e di funzionamento del consiglio delle autonomie locali, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

- a) garantire l'equilibrata rappresentanza delle autonomie locali e del territorio;
- b) prevedere un numero di componenti comunque non superiore a quello dell'assemblea;
- c) assicurare le risorse necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del consiglio delle autonomie locali.

Art. 24.

Integrazione tra livelli di governo

1. La Regione, quale ente legislativo e di governo, pone a fondamento della propria attività i principi dell'autonomia e dell'integrazione tra i livelli istituzionali elettivi previsti dalla Costituzione.

2. La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle province e dei comuni.

3. La Regione opera per la valorizzazione delle assemblee elettive favorendo la loro responsabilità nel governo del proprio territorio. Favorisce l'associazione dei comuni e la creazione di un sistema a rete delle amministrazioni locali. Assicura altresì il concorso e la partecipazione degli enti locali e delle loro forme associative alla formazione delle scelte legislative ed ai procedimenti di attuazione, anche per il tramite del consiglio delle autonomie locali.

4. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina le modalità di conferimento agli enti locali di quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, definendo finalità e durata dell'affidamento, oltre che forme di consultazione, rapporti finanziari ed obblighi reciproci. La legge regionale che conferisce le funzioni amministrative ai diversi livelli di governo disciplina le modalità di verifica dell'esercizio delle funzioni e di utilizzazione delle risorse assegnate.

Art. 25.

Rapporti interregionali

1. La Regione, mediante intese, coordina le proprie azioni con quelle di altre Regioni per perseguire i propri obiettivi e programmi, individuando, ove occorra, strumenti comuni. La legge regionale determina le modalità di informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'assemblea legislativa alla formazione delle intese, fermo restando quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione.

2. Il presidente della giunta regionale, su istanza dei comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associativa, tra comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile. A tali accordi si applica la disciplina di cui al comma 1.

Art. 26.

Rapporti con gli enti locali

1. La Regione, in base al principio di leale collaborazione, promuove e favorisce rapporti di sistema con i comuni, le comunità montane, le unioni e le associazioni di comuni, il circondario Imolese, la città metropolitana di Bologna e le province.

2. La disciplina dei rapporti con gli enti locali si ispira ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. A tal fine la Regione:

- a) esercita, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, le funzioni amministrative che richiedano un esercizio unitario a livello regionale, riguardando obiettivi che non possano essere realizzati dagli enti locali o che per le loro dimensioni organizzative e per gli effetti sui cittadini debbano essere perseguiti a livello regionale;
- b) si ispira, nel disciplinare le funzioni amministrative e nel determinare la loro allocazione al sistema delle autonomie locali, al principio di differenziazione, valorizzando le forme associative sovramunicipali come strumento per la realizzazione del principio di adeguatezza;
- c) promuove il coordinamento e il sostegno del sistema amministrativo locale anche in riferimento al ruolo delle province.

3. L'assemblea legislativa, in conformità con la disciplina stabilita dalla legge dello Stato, procede alla delimitazione dell'area metropolitana di Bologna e alla costituzione della città metropolitana, nonché alla individuazione delle sue funzioni.

TITOLO IV

LA REGIONE, ORGANI DI GOVERNO

Capo I

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Art. 27.

Il consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale

1. Il consiglio regionale costituisce l'assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna; è organo della rappresentanza democratica regionale, di indirizzo politico e di controllo. All'assemblea spetta in esclusiva la potestà legislativa regionale.

2. Ogni componente l'assemblea rappresenta la comunità regionale ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche, salvo diversa e motivata decisione.

3. L'assemblea ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile necessaria al libero esercizio delle sue funzioni. La sua attività è disciplinata, per ciò che riguarda il funzionamento, l'organizzazione, l'amministrazione, la contabilità e il personale, da regolamenti interni, in armonia con la legislazione vigente, in piena ed assoluta autonomia.

4. L'assemblea adotta i propri regolamenti e le loro modifiche a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I regolamenti sono emanati con decreto del presidente dell'assemblea.

5. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.

6. I componenti della giunta regionale, hanno diritto e sono tenuti a partecipare alle sedute e, ove richiesto dalla stessa assemblea, hanno l'obbligo di partecipare per la materia di loro competenza.

7. Le funzioni dell'assemblea, al di fuori dei casi di scioglimento anticipato, cessano all'atto di insediamento della nuova assemblea, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, agli adempimenti urgenti ed improrogabili.

8. La prima seduta della nuova assemblea è convocata dal presidente dell'assemblea uscente entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Nel caso di mancata convocazione entro il termine suddetto, l'assemblea si intende convocata d'ufficio per le ore dodici del primo giorno non festivo della settimana successiva; la prima seduta è presieduta dal consigliere più anziano d'età, fino alla nomina del nuovo presidente.

9. L'assemblea provvede alla convalida dei consiglieri eletti e delibera sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità.

10. La durata in carica dell'assemblea è stabilita con legge della Repubblica.

Art. 28.

Poteri e funzioni dell'assemblea legislativa

1. L'assemblea legislativa determina l'indirizzo politico generale della Regione esercitando le funzioni legislative, di programmazione e di controllo sull'attività della giunta e dell'amministrazione regionale.

2. L'assemblea, nei tempi definiti dal regolamento interno, discute e approva il programma di governo predisposto dal Presidente della Regione riferito all'intera legislatura e a tutti i settori d'intervento regionale. Annualmente ne verifica e valuta l'attuazione e ne approva le modifiche.

3. L'assemblea esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati. Esamina, esprimendo proprie valutazioni e proposte, l'esercizio della facoltà di ricorso alla Corte costituzionale di cui all'art. 46.

4. Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo statuto, e, in conformità ad esso, dalle leggi. In particolare spetta all'assemblea:

a) approvare gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio;

b) presentare proposte di legge alle camere, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione;

c) formulare proposte e pareri della Regione agli organi dello Stato per l'elaborazione di programmi e piani nazionali di competenza dello Stato;

d) approvare gli atti regionali di programmazione e di pianificazione economica, territoriale e ambientale;

e) esprimere i pareri previsti dall'art. 133 della Costituzione;

f) proporre al presidente della giunta regionale, nei termini previsti dalla legge, la promozione di questioni di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale;

g) deliberare gli atti generali attuativi delle norme dell'Unione europea, salvi i casi previsti dalla legge;

h) ratificare, con legge, le intese con altre Regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione;

i) ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di cui alla lettera c);

j) elaborare documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all'art. 117 della Costituzione;

k) approvare gli atti di indirizzo generale delle attività della Regione;

l) approvare ordini del giorno relativi all'attività della giunta, anche con riferimento alla predisposizione di progetti legislativi di particolare complessità e rilevanza istituzionale;

m) deliberare le nomine e le elezioni che siano attribuite espressamente all'assemblea; quelle che sono attribuite genericamente alla Regione, qualora prevedano l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni; quelle che siano riferite ad organismi di garanzia o di controllo amministrative;

n) deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge;

o) definire, nelle leggi di conferimento di funzioni e risorse a province e comuni, obiettivi e indirizzi. Le leggi possono prevedere atti specifici di indirizzo per le funzioni e le risorse conferite ad altri soggetti pubblici.

5. L'assemblea organizza i propri lavori istituendo commissioni permanenti.

6. L'assemblea esercita, nello svolgimento delle proprie funzioni, la facoltà di audizione tramite le commissioni, in particolare, sia nella fase dell'istruttoria legislativa, sia in riferimento alle nomine comunque deliberate o da deliberare da parte di organi della Regione.

7. L'assemblea esercita il potere d'inchiesta e d'indagine, anche tramite apposite commissioni.

Art. 29.

Elezioni dell'assemblea legislativa

1. L'assemblea legislativa è eletta a suffragio universale e diretto, con voto personale ed eguale, libero e segreto.

2. L'assemblea è composta da sessantacinque membri. Fanno inoltre parte dell'assemblea il presidente della giunta regionale e il candidato alla carica di presidente della giunta regionale che, nella relativa elezione, ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal presidente eletto.

Art. 30.

Prerogative dei consiglieri

1. Le condizioni di eleggibilità dei consiglieri regionali e le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità sono giudicate dall'assemblea legislativa, secondo modalità stabilite dal regolamento interno.

2. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Ogni consigliere ha diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite dal regolamento, l'iniziativa delle leggi e d'ogni atto di competenza dell'assemblea; di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni; di ottenere da ogni ufficio regionale, da istituzioni, enti o agenzie regionali e dalle società partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

4. Ogni consigliere dispone, in particolare presso la sede dell'assemblea, delle risorse e dei servizi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.

5. Ai consiglieri sono corrisposte indennità stabilite dalla legge regionale, nonché diarie, rimborsi e quant'altro previsto, in conformità e rapporto per i membri della Camera dei deputati, in base a deliberazioni dell'ufficio di presidenza dell'assemblea pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 31.

Principi del regolamento interno

1. Il regolamento interno, riguardante l'organizzazione istituzionale dell'assemblea legislativa, la sua attività e le relative procedure, persegue l'obiettivo di rafforzare e valorizzare sia la funzione legislativa e di controllo, sia i ruoli della maggioranza e delle opposizioni. I principi fondamentali del regolamento sono:

a) l'autonomia e la rappresentatività dell'assemblea, quale condizione essenziale per la propria funzione istituzionale e per il libero confronto democratico tra maggioranza e opposizioni;

b) la valorizzazione del procedimento legislativo, del ruolo dei relatori e delle commissioni assembleari, nella fase istruttoria e referente, per favorire la partecipazione dei singoli cittadini e della società civile alla formazione delle scelte politiche, dal momento dell'iniziativa. In tale ambito il relatore è nominato non appena l'atto di iniziativa legislativa è presentato all'assemblea e il procedimento si svolge nelle commissioni assembleari;

c) la giunta regionale, oltre alle facoltà che le spettano quale soggetto di iniziativa, esprime pareri sugli emendamenti;

d) la leale collaborazione degli organi di governo regionale o sue componenti nei confronti dell'assemblea;

e) la funzionalità del lavoro assembleare, stabilendo tempi certi per l'assunzione delle decisioni e assicurando spazi per le richieste e le proposte della giunta, anche ai fini dell'attuazione del programma di governo e per iniziative assembleari sia di maggioranza, sia delle opposizioni, prevedendo anche sessioni tematiche dell'assemblea su temi quali bilancio, documento annuale di programmazione economica, atti programmatici generali e di settore;

f) la tutela dei diritti delle opposizioni;

g) la possibilità per ogni singolo consigliere di esercitare un controllo sui processi decisionali, attraverso l'uso di strumenti di controllo ispettivo e la possibilità di sottoporre a costante verifica l'attività della giunta e dell'amministrazione regionale;

h) la previsione che un procedimento di controllo o ispettivo possa concludersi con la proposta di una mozione di censura nei confronti di assessori o dirigenti regionali. L'approvazione della mozione non comporta obbligo di revoca o di dimissioni;

i) l'approvazione da parte dell'assemblea delle linee di indirizzo per le nomine e verifica della relativa attuazione;

j) la definizione di procedure che consentano di verificare, in ordine alle nomine di competenza dell'esecutivo regionale, le ragioni delle scelte e le competenze dei nominati;

k) la definizione dei poteri delle commissioni d'inchiesta, in modo da assicurare l'efficacia dei loro lavori.

Art. 32.

Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte del presidente della giunta regionale

1. L'assemblea legislativa può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata, per appello nominale, a maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto, comporta lo scioglimento dell'assemblea e la decadenza della giunta regionale.

3. I medesimi effetti previsti dal comma 2 conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti l'assemblea, all'annullamento dell'elezione dell'assemblea o del Presidente della Regione, nonché in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente.

Art. 33.

L'ufficio di presidenza

1. Nella prima seduta e quale primo atto, l'assemblea legislativa procede all'elezione, nel proprio seno, dell'ufficio di Presidenza.

2. L'ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due vicepresidenti, da due segretari e da due questori.

3. All'elezione del Presidente, dei vicepresidenti, dei segretari e dei questori, si procede con votazioni separate, a voto palese, salvo che non venga richiesto il voto segreto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.

4. Il Presidente è eletto a maggioranza dei quattro quinti dell'assemblea. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi di diritto il giorno successivo, è sufficiente la maggioranza dei voti dei componenti l'assemblea. Dopo tale votazione, è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri ed è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.

5. Per l'elezione dei vicepresidenti, dei segretari e dei questori, ciascun consigliere vota un solo nome. Vengono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.

Art. 34.

Il presidente dell'assemblea legislativa

1. Il presidente è oratore ufficiale dell'assemblea legislativa e ne dirige i lavori secondo il regolamento.

2. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

3. Convoca e presiede la conferenza dei presidenti di gruppo.

Art. 35.

Funzioni dell'ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente dell'assemblea legislativa nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile dell'assemblea, secondo modalità previste dal regolamento.

2. L'ufficio di presidenza dispone di servizi generali per le attività dell'assemblea; ha alle proprie dipendenze il relativo personale; amministra i fondi relativi al bilancio autonomo dell'assemblea.

3. L'ufficio di presidenza promuove le attività d'informazione, di consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle funzioni assembleari.

4. L'ufficio di presidenza mantiene i rapporti con i gruppi assembleari e, in conformità alle decisioni dell'assemblea, assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, personale e servizi; assegna contributi a carico del bilancio dell'assemblea, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi.

Art. 36.

I gruppi assembleari

1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. I gruppi possono essere composti anche da un solo consigliere, se egli rappresenta una lista che ha partecipato alle elezioni regionali.

3. I consiglieri che non fanno parte di gruppi formano un unico gruppo misto.

4. I gruppi, per le proprie attività e quelle dei singoli consiglieri, ricevono contributi a carico del bilancio dell'assemblea legislativa tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi, accertata all'insediamento dell'assemblea.

Art. 37.

Convocazione dell'assemblea legislativa

1. L'assemblea legislativa è convocata dal suo presidente. Gli avvisi di convocazione sono inviati almeno cinque giorni prima della seduta.

2. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea qualora lo richiedano o il Presidente della Regione ovvero un decimo dei consiglieri regionali. I richiedenti ne informano i componenti dell'assemblea.

3. Se il presidente non provvede entro dieci giorni, l'assemblea si riunisce di diritto il quinto giorno non festivo immediatamente successivo.

Art. 38.

Le commissioni assembleari

1. L'assemblea legislativa istituisce commissioni assembleari permanenti. Il numero, la composizione, le modalità di funzionamento e le competenze delle commissioni sono disciplinate dal regolamento.

2. È istituita per statuto la commissione bilancio, affari generali ed istituzionali. La presidenza è attribuita alle opposizioni secondo le procedure definite dal regolamento.

3. I gruppi assembleari designano i componenti le commissioni, in relazione alla propria entità numerica, in modo da assicurare comunque la presenza di ciascun gruppo.

4. Tutti i consiglieri regionali possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento al lavoro delle commissioni permanenti.

5. Le commissioni hanno la funzione preparatoria, referente e redigente delle leggi e dei regolamenti, nonché dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'assemblea, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

6. Le commissioni possono assumere su determinazione dell'assemblea, a maggioranza qualificata, poteri deliberanti sugli atti di competenza dell'assemblea ad esclusione di leggi e regolamenti.

7. Le commissioni possono chiedere al presidente della giunta e agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, oppure sullo stato di attuazione di leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti amministrativi di loro competenza.

8. Nell'ambito delle rispettive competenze, le commissioni vigilano, riferendone periodicamente all'assemblea, sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, sull'esercizio delle funzioni delegate e sull'attività amministrativa degli enti e delle aziende dipendenti.

9. La commissione bilancio, affari generali ed istituzionali vigila sulla gestione del bilancio e del patrimonio, sulla situazione di cassa, sulla contabilità generale e sull'amministrazione del personale.

10. I presidenti delle commissioni sono eletti con le stesse modalità e procedure fissate per l'elezione del presidente dell'assemblea. L'ufficio di presidente della commissione è incompatibile con quelli di componente l'ufficio di presidenza dell'assemblea.

11. Il presidente e i componenti della giunta partecipano, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni e devono essere presenti ogni volta che viene richiesto.

12. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del presidente e dei componenti della giunta nonché, previa comunicazione alla giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli amministratori e dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.

13. Le commissioni hanno facoltà di chiedere a tutti gli uffici della Regione l'esibizione di atti e documenti e, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, disporre ispezioni senza che sia opposto il segreto d'ufficio.

14. Le commissioni si avvalgono, quando lo ritengono opportuno, della collaborazione di esperti.

Art. 39.

Le udienze conoscitive

1. Le commissioni assembleari possono consultare le rappresentanze della società civile e acquisire apporti di enti ed associazioni.

2. Per leggi e per atti amministrativi rilevanti le commissioni indicano udienze conoscitive.

3. Le commissioni possono tenere udienze conoscitive in merito alle designazioni per le nomine di competenza della giunta, del presidente o dell'assemblea legislativa.

Art. 40.

Le commissioni assembleari speciali

1. L'assemblea legislativa può istituire, secondo le modalità stabilite dal regolamento, commissioni assembleari speciali con il compito di svolgere inchieste sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti, oppure su ogni altra questione di interesse regionale.

2. L'assemblea, inoltre, può istituire commissioni speciali di ricerca e di studio su materie che comunque interessino la Regione.

Art. 41.

Commissione per le pari opportunità fra donne e uomini

1. La legge regionale istituisce, presso l'assemblea legislativa, la commissione per le pari opportunità fra donne e uomini, ne stabilisce la composizione ed i poteri, disciplinando le modalità che ne garantiscono il funzionamento.

Capo II

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE

Art. 42.

Elezione del presidente della giunta regionale

1. Il presidente della giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dell'assemblea legislativa regionale.

Art. 43.

Il Presidente della giunta regionale

1. Il Presidente della giunta regionale:

- a) rappresenta la Regione;
- b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento, e ne determina gli incarichi;
- c) convoca e presiede la giunta; stabilisce l'ordine del giorno; promuove e coordina l'attività degli assessori;
- d) dirige l'attività politica generale e amministrativa della giunta e ne è responsabile;
- e) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
- f) effettua le nomine assegnategli dalle leggi e dallo statuto e ne dà comunicazione all'assemblea legislativa nei tempi e nelle forme previsti dal regolamento;
- g) dirige le funzioni amministrative, secondo i principi della Costituzione e dello statuto;
- h) adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi regionali.

2. Le nomine degli assessori e le altre nomine di competenza del presidente s'ispirano anche ai principi di pari opportunità di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive, di cui agli articoli 51 e 117 della Costituzione e alla lettera b) dell'art. 2.

Art. 44.

Insedimento

1. Il presidente della giunta regionale assume le proprie funzioni all'atto dell'insediamento dell'assemblea legislativa e nomina il vicepresidente e gli assessori entro sette giorni da tale data.

2. Il presidente illustra tempestivamente all'assemblea il programma di governo e la composizione della giunta motivando le scelte effettuate. L'assemblea esamina entrambe le comunicazioni, sulle quali si apre il dibattito nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 45.

La giunta regionale

1. La giunta regionale esercita le proprie funzioni in modo collegiale.

2. Il numero degli assessori non può essere inferiore a otto e superiore a dodici. Gli assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a consigliere regionale.

3. Il presidente può nominare un sottosegretario alla presidenza che partecipa alle sedute della giunta, pur non facendone parte.

4. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.

6. La giunta adotta un proprio regolamento interno che viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

7. Al presidente, ai componenti della giunta e al sottosegretario alla presidenza sono corrisposti indennità e trattamento economico fissati con legge regionale, con riferimento a quanto stabilito per i consiglieri regionali.

Art. 46.

Funzioni della giunta regionale

1. La giunta regionale esercita attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione, in coerenza con l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dall'assemblea legislativa.

2. Compete in particolare alla giunta:

a) attuare le leggi, le decisioni e gli indirizzi approvati dall'assemblea;

b) collaborare con il presidente nell'esercizio delle sue funzioni;

c) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Regione;

d) predisporre, avvalendosi del contributo delle competenti commissioni consiliari, il programma ed i piani della Regione;

e) adottare i provvedimenti per realizzare i programmi di cui all'art. 28, comma 4, lettera d), compresi quelli concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici;

f) indirizzare e coordinare l'attività degli uffici regionali ed adottare atti generali relativi al personale, ad eccezione degli uffici e del personale dell'assemblea;

g) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio della Regione e deliberare sui contratti nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge;

h) deliberare le variazioni di bilancio previste dall'ordinamento contabile regionale dandone tempestiva comunicazione all'assemblea nelle forme e nei modi previsti dal regolamento;

i) deliberare in materia di liti attive e passive, con possibile delega alla dirigenza;

j) deliberare, informandone l'assemblea, sui ricorsi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale;

k) adottare ogni altro provvedimento che lo statuto e le leggi, nel rispetto delle competenze statutarie, non affidano alla competenza dell'assemblea.

3. La giunta riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma regionale e dei singoli piani.

4. La giunta regionale riferisce ed illustra, almeno ogni sei mesi, all'assemblea le iniziative assunte, le attività svolte e le decisioni, con particolare riguardo ad intese ed accordi, raggiunte in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni o di conferenza unificata.

5. La giunta ha la facoltà di proporre disegni di legge all'assemblea. Ha anche la facoltà di proporre, salvo i casi esclusi dalle leggi regionali, provvedimenti di competenza dell'assemblea.

Art. 47.

Voto contrario dell'assemblea legislativa

1. Il voto contrario dell'assemblea legislativa su una proposta della giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni del presidente.

2. Le proposte della giunta non approvate dall'assemblea non possono essere ripresentate prima di sessanta giorni, salvo che la nuova proposta modifichi i principi ispiratori ed i contenuti essenziali di quella non approvata.

Art. 48.

Prorogatio

1. La giunta regionale, nei casi di annullamento dell'elezione dell'assemblea legislativa o di scioglimento della stessa per dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti, provvede all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli atti improrogabili, da sottoporre a ratifica della nuova assemblea.

TITOLO V

LA FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Art. 49.

Competenze legislative e regolamentari

1. La disciplina delle materie di competenza della Regione è stabilita con legge. La potestà legislativa è riservata all'assemblea e non è delegabile. L'assemblea è responsabile del procedimento legislativo dalla presentazione dell'iniziativa.

2. La giunta regionale, salva la competenza dell'assemblea prevista dall'art. 28, comma 4, lettera n), approva i regolamenti nei casi previsti dalla legge regionale; disciplina, inoltre, l'esecuzione dei regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla legge regionale.

3. I regolamenti regionali in materie di competenza degli enti locali si applicano sino alla data di entrata in vigore dei regolamenti degli enti locali.

4. La legge individua i presupposti in presenza dei quali la giunta può adottare in via d'urgenza atti amministrativi in materie di competenza dell'assemblea, salvo ratifica da parte di questa.

Art. 50.

Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun consigliere regionale, è riconosciuta alla giunta regionale, ai consigli provinciali ed ai consigli comunali, secondo quanto previsto dallo statuto. Gli elettori dell'Emilia-Romagna esercitano l'iniziativa legislativa secondo le modalità previste dallo statuto.

2. L'iniziativa legislativa è esercitata mediante un progetto redatto in articoli presentato al presidente dell'assemblea legislativa e da questi assegnato alla competente commissione assembleare, sulla base del contenuto prevalente.

3. Il presidente della commissione propone immediatamente alla stessa la nomina del relatore, cui spetta il compito d'istruire e seguire l'iter complessivo del progetto di legge assegnato e, se richiesto da consiglieri rappresentanti un quinto dei voti assegnati, viene nominato anche un relatore di minoranza. Gli stessi consiglieri non possono avanzare richieste per la nomina di ulteriori relatori.

4. Il regolamento interno definisce i mezzi e gli strumenti a disposizione del relatore per l'esercizio delle sue funzioni.

5. Il regolamento stabilisce procedure, modalità e tempi per la pubblicazione e la diffusione dei progetti di legge, ai fini della consultazione e della partecipazione popolare.

6. I progetti di legge, salvo quelli di iniziativa popolare, decadono al termine della legislatura.

Art. 51.

Procedimento legislativo

1. Il progetto di legge è, secondo le norme del regolamento interno, esaminato da una commissione e poi dall'assemblea legislativa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

2. L'assemblea, considerata la particolare natura del provvedimento, può demandare alla commissione la votazione articolo per articolo del progetto di legge, salvo che si oppongano non meno della metà più uno dei consiglieri. Spetta comunque all'assemblea l'appro-

vazione del progetto nella sua interezza, con votazione finale. In ogni momento, fino all'esame conclusivo in commissione, non meno di un decimo dei consiglieri e la giunta regionale possono richiamare il progetto alla procedura di esame ed approvazione prevista dal comma 1.

3. La procedura di cui al comma 1 è sempre adottata per i progetti di legge relativi agli organi della Regione istituiti dallo statuto, alla materia elettorale, agli istituti di iniziativa popolare, ai *referendum*, ai rapporti con gli enti locali, ai bilanci e consuntivi.

4. Nelle forme e nei modi previsti dal regolamento il presidente della giunta regionale può richiedere all'assemblea, in casi motivati, l'adozione della procedura d'urgenza.

5. Il regolamento può prevedere forme di semplificazione della procedura legislativa, per i progetti di cui è dichiarata l'urgenza.

Art. 52.

Promulgazione delle leggi

1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione entro dieci giorni dall'approvazione. La formula della promulgazione è la seguente: «L'assemblea legislativa regionale ha approvato. Il Presidente della Regione promulga»; ad essa segue il testo della legge e a questo segue la formula «La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna».

2. Se l'assemblea legislativa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Art. 53.

Impatto delle leggi e redazione dei testi

1. Le leggi e il regolamento interno dell'assemblea legislativa prevedono procedure, modalità e strumenti per la valutazione preventiva della qualità e dell'impatto delle leggi. Prevedono altresì forme di monitoraggio sugli effetti e sui risultati conseguiti nella loro applicazione, in rapporto alle finalità perseguite.

2. Clausole valutative eventualmente inserite nei testi di legge dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.

3. Il regolamento definisce le procedure, le modalità e gli strumenti di cui al comma 1 e il coinvolgimento delle commissioni assembleari e della commissione per le pari opportunità fra donne e uomini di cui all'art. 41.

Art. 54.

Testi unici

1. Al fine di attuare un processo di razionalizzazione e semplificazione della normativa regionale, l'assemblea legislativa riunisce e coordina la legislazione vigente in testi unici, in conformità ai seguenti criteri:

a) il testo unico disciplina l'intero settore considerato, indicando espressamente le disposizioni abrogate;

b) la redazione del testo unico tende a ridurre il numero delle disposizioni originarie, riservando alle norme riunificate il compito di determinare discipline generali e direttive e attribuendo alla giunta regionale l'eventuale ulteriore disciplina in forma regolamentare;

c) nel testo unico possono essere riunificate anche disposizioni formalizzate con regolamento se ciò è necessario ai fini di un coordinamento organico della disciplina;

d) le disposizioni riunite nel testo unico esprimono il testo vigente del complesso di norme da esso coordinate, tenendo conto delle abrogazioni e della cessata vigenza per qualsiasi causa, ma anche di materie riservate alla competenza regolamentare dei comuni, nonché delle esigenze di aggiornamento derivanti da pronunce della Corte costituzionale, da modifiche dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione, dalla normativa comunitaria e da qualsiasi altra causa;

e) previa verifica della funzionalità e snellezza dei procedimenti disciplinati dalla legislazione vigente, il testo unico modifica le

disposizioni che prevedono passaggi procedurali, cui non corrisponde una rilevante e comprovata utilità nell'acquisizione degli elementi di valutazione necessari all'adozione del provvedimento.

2. L'assemblea legislativa, con propria delibera, individua i casi ed avvia le procedure per la definizione del testo unico, e può incaricare la giunta di predisporre il progetto di testo unico, indicando le fonti legislative e regolamentari da raccogliere e stabilendo un termine entro cui operare il riordino delle materie.

3. I testi unici sono, di norma, approvati con procedura redigente.

4. Nel tempo fissato per portare all'esame dell'assemblea il testo unico, le proposte di modifica dei provvedimenti oggetto del coordinamento o del riordino, se formalmente presentate, sono sospese sino all'emanazione del testo unico o possono formare oggetto di modifica della delibera di cui al comma 2.

Art. 55.

Pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi

1. Le leggi sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 56.

Emanazione dei regolamenti

1. I regolamenti sono emanati con decreto del presidente della giunta regionale, fatte salve le procedure di cui agli articoli 28, comma 4, lettera n) e 49, comma 2, previa deliberazione della giunta regionale su proposta degli assessori competenti.

2. Il decreto reca in premessa gli elementi essenziali relativi al fondamento giuridico del regolamento.

3. La legge può prevedere che l'adozione di un regolamento sia preceduta dal parere della consulta di garanzia statutaria.

4. I regolamenti sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione, in una sezione distinta dalle leggi e secondo una propria numerazione progressiva.

TITOLO VI

IL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE

Capo I

RAPPORTI ISTITUZIONALI

Art. 57.

Rapporti con università e scuola

1. La Regione sostiene la promozione e la qualificazione delle università e delle istituzioni scolastiche.

2. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'assemblea legislativa promuove la collaborazione e definisce i rapporti con le università e le istituzioni scolastiche.

Art. 58.

Camere di commercio e professioni

1. La Regione riconosce la funzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'assemblea legislativa promuove la collaborazione e la cooperazione della Regione e degli altri enti territoriali con le camere di commercio e i propri rapporti con esse, per la promozione dello sviluppo economico.

2. La Regione favorisce la qualificazione delle attività professionali e promuove forme di raccordo con le organizzazioni delle professioni.

Art. 59.

Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

1. È istituito, presso l'assemblea legislativa, il consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) quale strumento di analisi, studio, ricerca e confronto per le politiche di programmazione economica e sociale.

2. La legge regionale determina le funzioni e l'organizzazione del consiglio regionale dell'economia e del lavoro. La legge dispone, altresì, la sua composizione riferendosi alle organizzazioni ed associazioni economiche, sociali e ambientali.

Capo II

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 60.

Principi dell'attività amministrativa regionale

1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi di democrazia, trasparenza, efficacia, economicità, chiarezza delle norme e semplificazione delle procedure.

2. La Regione, conformemente ai principi previsti dall'art. 118 della Costituzione, esercita le funzioni che richiedono un esercizio unitario a livello regionale e svolge verifiche sulle funzioni amministrative attribuite agli enti locali. I programmi regionali sono deliberati in base a norme che assicurano il concorso degli enti locali.

3. Nel determinare l'allocazione di funzioni a livello locale, la legge regionale assicura la copertura finanziaria e la necessaria dotazione di personale e prevede procedure per la verifica dell'utilizzo dei fondi assegnati.

4. La Regione, tramite un proprio organo di governo, esercita il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi sia un' accertata e persistente inattività nell' esercizio obbligatorio di funzioni conferite e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale e dei cittadini. La legge regionale stabilisce le garanzie procedurali per l'ente locale interessato, secondo il principio di leale collaborazione. Nelle forme stabilite dalla legge, la Regione verifica la realizzazione dei programmi la cui attuazione è demandata agli enti locali, nel rispetto dell'autonomia degli stessi.

Art. 61.

Procedimento amministrativo

1. La Regione, nell'ambito delle materie demandate alla propria competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa, regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli enti locali.

2. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo garantendo la partecipazione e il diritto di accesso, nonché il contraddittorio, dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi. La legge si ispira, altresì, ai principi della funzionalità dell'azione amministrativa, della responsabilità e della correttezza. La Regione favorisce l'utilizzo di strumenti informatici.

3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi sono pubblici nei modi stabiliti dalla legge e devono essere motivati.

4. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi, persegue l'obiettivo di semplificazione, accelerazione e definizione di tempi certi dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini.

5. Tutti i soggetti interessati hanno diritto di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti. I diretti interessati hanno diritto di ottenere, a richiesta, copia degli atti preparatori dei provvedimenti di cui sono destinatari.

6. Il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi non può essere limitato se non con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Art. 62.

Principi dell'organizzazione regionale

1. L'organizzazione regionale si basa sul principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e le funzioni d'attuazione e di gestione. La competenza generale all'adozione degli atti amministrativi d'attuazione e di gestione, in tutti i casi in cui lo statuto o la legge regionale non dispongono diversamente, spetta alla dirigenza, sulla base e in attuazione degli atti deliberati dagli organi della Regione. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa e della gestione di loro competenza, nonché dei relativi risultati.

2. La legge regionale determina i principi in ordine all'organizzazione e al funzionamento degli uffici regionali, la cui istituzione e disciplina è dettata con i regolamenti relativi all'organizzazione e al personale.

3. Il rapporto di lavoro del personale regionale è disciplinato in conformità ai principi costituzionali, secondo quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa in relazione alle rispettive competenze. Alle strutture organizzative regionali si accede mediante concorso pubblico, salvo i casi previsti dalla legge.

4. L'assemblea legislativa e la giunta regionale dispongono di adeguate strutture organizzative.

Art. 63.

Incarichi speciali

1. La legge regionale disciplina il conferimento di incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni e per l'adempimento di compiti speciali e di consulenza attinenti a:

a) gabinetto e segreterie particolari degli organi della Regione;

b) articolazioni, organi e strutture dell'assemblea previsti dallo statuto di cui agli articoli 33, 34, 36, 38 e 40.

Art. 64.

Enti, aziende, società e associazioni

1. La Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale può, con legge, nel rispetto dell'art. 118 della Costituzione, promuovere e istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e può partecipare a società, associazioni o fondazioni. L'istituzione di enti o aziende o la partecipazione a società, associazioni o fondazioni avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e deve essere finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale dei cittadini, singoli o associati.

2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali determina i principi generali della loro autonomia, attività e organizzazione, nonché quelli relativi all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la conformità della loro azione agli indirizzi fissati. Determina altresì le modalità atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.

3. La partecipazione a società, associazioni o fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la Regione si avvalga di realtà autonomamente promosse da cittadini singoli o associati, per le finalità di cui al comma 1, determina anche le modalità di controllo e verifica a cui le stesse sono assoggettate.

4. L'assemblea legislativa è informata preventivamente in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali, nonché riguardo alle eventuali loro modifiche.

TITOLO VII

FINANZA, BILANCIO, DEMANIO

Art. 65.

Demanio e patrimonio

1. La Regione ha proprio demanio e patrimonio che, in ossequio alle finalità pubbliche, gestisce secondo criteri di economicità e di valorizzazione a fini di interesse generale nel rispetto delle leggi di tutela dei beni storici ed ambientali.

Art. 66.

Autonomia finanziaria

1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha risorse autonome, stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio.

Art. 67.

Competenze tributarie regionali

1. La Regione, con apposita legge, istituisce tributi propri, ne disciplina gli elementi costitutivi ed attuativi, in coordinamento con il sistema tributario nazionale e nel rispetto dei principi della Costituzione, del Trattato dell'Unione europea e delle norme comunitarie.

2. La Regione può affidare ad appositi regolamenti l'attuazione e l'esecuzione delle leggi tributarie, stabilendo con legge principi e criteri direttivi secondo le norme e le procedure per i regolamenti previsti dal presente statuto.

3. Con legge la Regione recepisce e dà attuazione ai principi contenuti nello statuto del contribuente, con particolare riferimento ai principi di chiarezza e trasparenza delle norme e alla relativa irretroattività.

Art. 68.

Autonomia contabile e gestione finanziaria

1. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile.

2. L'assemblea legislativa autorizza con legge, per un periodo non superiore a quattro mesi, l'esercizio provvisorio in caso di mancata approvazione entro l'anno del bilancio di previsione.

3. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale sono presentati dalla giunta regionale all'assemblea entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce e sono approvati con legge entro il 31 dicembre.

4. L'assemblea approva annualmente il bilancio sulla base degli indirizzi contenuti negli atti e nei provvedimenti della programmazione regionale.

5. L'assemblea può introdurre emendamenti al bilancio nel rispetto degli equilibri economico-finanziari stabiliti dall'ordinamento contabile regionale.

6. Con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.

7. La gestione delle risorse finanziarie deve ispirarsi a criteri generali di efficacia, efficienza e razionalità.

8. Il rendiconto generale è presentato dalla giunta regionale all'assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge entro il 31 dicembre dello stesso anno, prima del bilancio di previsione.

TITOLO VIII

GARANZIE E CONTROLLI

Art. 69.

Consulta di garanzia statutaria

1. La consulta di garanzia statutaria, organo autonomo e indipendente della Regione:

a) prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e dichiara la modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi, secondo le norme dello statuto;

b) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di propria competenza previsti dallo statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di *referendum*;

c) esprime pareri di conformità allo statuto delle leggi e dei regolamenti regionali. Il parere di conformità allo statuto è richiesto nei casi, nei modi e nelle forme previste dal regolamento dell'assemblea legislativa;

d) a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri regionali o dei componenti del consiglio delle autonomie locali o su richiesta della giunta regionale esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dal presente statuto anche in relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione;

e) esercita le altre funzioni che sono ad essa attribuite dalla legge.

2. I pareri della consulta, salvi gli effetti espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento, non determinano alcun obbligo, salvo quello di motivare in caso di dissenso rispetto al parere espresso.

3. La consulta è composta di cinque componenti, di cui tre nominati dall'assemblea legislativa e due dal consiglio delle autonomie. La legge stabilisce i requisiti per la scelta dei componenti la consulta, individuati tra magistrati in quiescenza o fuori ruolo, docenti universitari in materie giuridico-amministrative e tra figure che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo. La consulta è nominata nel corso di ogni legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dall'insediamento dell'assemblea.

4. L'ufficio di componente la consulta è incompatibile con quello di componente dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali, di parlamentare nazionale o europeo.

5. La legge regionale assicura alla consulta autonomia regolamentare, organizzativa e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua costituzione.

6. La consulta adotta a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento che disciplina, tra l'altro, la partecipazione alle sedute, le modalità di convocazione e funzionamento, nonché la propria organizzazione interna.

7. La consulta elegge tra i suoi componenti il presidente, che rimane in carica per trenta mesi.

Art. 70.

Difensore civico

1. Il difensore civico è organo autonomo e indipendente della Regione, a cui viene riconosciuta una propria autonomia finanziaria ed organizzativa.

2. Esso è posto a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini nonché delle formazioni sociali che esprimono interessi collettivi e diffusi. Svolge funzioni di promozione e stimolo della pubblica amministrazione.

3. Il difensore civico è nominato dall'assemblea legislativa. La legge regionale determina modalità di nomina che garantiscano l'autonomia e l'indipendenza dell'organo.

4. Il difensore civico può segnalare alle commissioni assembleari competenti situazioni di difficoltà e disagio dei cittadini, nell'applicazione di norme regionali, avanzando proposte per rimuoverne le cause. Le commissioni competenti devono pronunciarsi sulle proposte avanzate entro trenta giorni.

5. La legge determina, altresì, compiti, requisiti e modalità d'intervento del difensore civico.

Art. 71.

Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

1. La Regione istituisce il garante per l'infanzia e l'adolescenza, con sede presso l'assemblea legislativa, al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori.

2. La legge regionale stabilisce il metodo di nomina, le funzioni e le modalità organizzative e funzionali, garantendone l'indipendenza ed il raccordo istituzionale con analoghi organismi nazionali ed internazionali.

Art. 72.

Controllo di gestione e Corte dei conti

1. L'attività amministrativa è soggetta al controllo di gestione.

2. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale.

3. L'assemblea legislativa, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere forme di collaborazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. La richiesta può essere formulata anche d'intesa con il consiglio delle autonomie locali.

4. La sezione di controllo della Corte dei conti può essere integrata, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, da due componenti designati rispettivamente dall'assemblea e dal consiglio delle autonomie locali.

TITOLO IX

LA REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 73.

Norme transitorie e finali

1. Gli organi della Regione insediati alla data di entrata in vigore dello statuto rimangono in carica fino alla fine della legislatura in corso.

2. L'assemblea legislativa adegua il proprio regolamento interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, si applica ove possibile il regolamento interno vigente.

3. Le disposizioni previste dall'art. 45, comma 2, ultimo periodo, si applicano dalla legislatura successiva a quella in cui viene approvato lo statuto.

4. Il nuovo statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

5. La legge regionale detta altresì norme in ordine all'attestazione della intervenuta approvazione della legge statutaria ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, alla pubblicazione della legge medesima a fini notiziali ed al suo tempestivo invio al Governo.

6. L'abrogazione dello statuto è ammessa solo se accompagnata da un nuovo statuto che lo sostituisce secondo le norme costituzionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 marzo 2005

ERRANI

05R0359

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2005, n. 3.

Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dei principi di tutela sanciti dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, art. 34 e della legge 27 dicembre 2002, n. 292, a conferma dell'esecutività e dell'attuazione dei piani provinciali di cui alle delibere di giunta regionale del 16 maggio 2003, n. 1788 e n. 1789, per il controllo e l'eradicazione della brucellosi bufalina, la giunta regionale della Campania, d'intesa con il Ministero della salute ed in conformità agli indirizzi dell'Unione europea, con delibera di giunta regionale procede annualmente alla valutazione, alla verifica ed alla modifica ed integrazione dei piani straordinari di profilassi e risanamento.

2. I piani di cui al comma 1 sono predisposti in modo da garantire al consumatore e alle attuali produzioni della filiera bufalina speciali misure sanitarie per la sicurezza dei derivati del latte, ai sensi delle direttive della comunità europea n. 92/46 e n. 92/47 recepite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

3. Per far fronte alle esigenze di mercato derivanti dall'abbattimento dei capi bufalini positivi alla brucellosi o per le malattie per le quali è previsto l'obbligo dell'abbattimento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'indennizzo integrativo regionale è determinato per l'importo necessario al raggiungimento dell'effettivo valore di mercato dei capi abbattuti, subordinando l'erogazione dei fondi integrativi alla sostituzione dei capi abbattuti.

4. I capi bufalini destinati all'abbattimento viaggiano in vincolo sanitario e con automezzi piombati a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.

5. L'identificazione dei capi bufalini allevati in Campania è effettuata dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali mediante l'implementazione di boli ruminanti contenenti microchips elettronici, in aggiunta alla marcatura auricolare eseguita dagli allevatori.

6. Gli interventi integrativi di cui al comma 3 sono subordinati all'adozione, ai termini dell'art. 88 - ex art. 93 - del trattato CE della decisione positiva da parte della Unione europea. La decisione dell'Unione europea è pubblicata per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania e, dalla data di pubblicazione, sono abrogati il comma 2 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 6 e il comma 5, lettera a), art. 34 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3 si fa fronte con i fondi e secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 6/1999 e dalla legge regionale n. 15/2002, art. 34.

Art. 2.

Controlli

1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali interessate sono tenuti a prelevare annualmente, per ogni azienda di trasformazione, almeno un campione ogni dieci quintali di prodotto derivato da latte di bufala, per controlli morfologici, chimico-fisici e microbiologici, durante la fasi di produzione e commercializzazione, a tutela del consumatore al fine di evitare la frode in commercio come previsto dalla legge regionale n. 15/2002, art. 34.

Art. 3.

Finanziamento

1. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività per la tenuta dei libri genealogici ed i controlli funzionali del bestiame, con particolare riferimento al pagamento delle spettanze al personale delle associazioni regionali allevatori della Campania - ARAC - e delle associazioni provinciali allevatori - APA - i contributi annuali di cui alla legge regionale 2 agosto 1982, n. 42, articoli 46 e 47, sono anticipati, per la quota relativa alle spese obbligatorie previste dalla normativa vigente, per i primi otto mesi di ogni anno e derogati entro il 30 gennaio senza acquisizione di garanzia fideiussoria.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono rendicontati entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno successivo.

3. I contributi previsti dalla legge regionale n. 15/2002, art. 34, comma 7, sono utilizzati per il quinquennio 2002-2006 al fine di potenziare la selezione genetica del bestiame attraverso i controlli funzionali e la tenuta dei libri genealogici e di incentivare l'iscrizione al libro genealogico ed ai controlli funzionali stessi.

Art. 4.

Abrogazione di norme

1. All'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 31 dicembre 2003, n. 30.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 1° febbraio 2005

BASSOLINO

05R0339

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 2005, n. 4.

Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 9 del 7 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi

1. La Regione Campania riconosce che il sistema scolastico e formativo è strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio e che si rendono necessari interventi per incentivarne e migliorarne l'organizzazione e l'efficienza, per ottimizzare l'utilizzazione delle risorse e per renderne più agevole l'accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economiche, sociale e culturale.

2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 la Regione Campania promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà.

3. Le azioni di cui al comma 2 sono programmate in un quadro complessivo che, a partire dalle realtà scolastiche, educative e formative esistenti sul territorio, facenti parte del sistema pubblico della scuola statale, locale, paritaria e pubblico-privato della formazione professionale, è volto a potenziarne l'integrazione e a valorizzarne le specificità.

Art. 2.

Oggetto

1. Costituiscono oggetto della presente legge le azioni volte a:

a) realizzare gli interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione perseguendo anche la generalizzazione del servizio pubblico della scuola dell'infanzia in modo da consentire la frequenza effettiva di tutti i bambini e le bambine dai tre ai sei anni;

b) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi è fonte di particolare disagio per gli utenti;

c) combattere la dispersione scolastica e sostenere il successo scolastico e formativo, anche mediante una articolazione e individuazione dei percorsi;

d) favorire l'esercizio del diritto allo studio e la piena integrazione degli immigrati;

e) rimuovere, anche mediante interventi economici diretti ai nuclei familiari con reddito più basso, gli ostacoli che si frappongono ai percorsi formativi e alla crescita culturale;

f) promuovere la qualità degli apprendimenti attraverso azioni di sostegno indirizzate alle zone dell'eccellenza e del disagio;

g) promuovere e sostenere progetti di qualificazione dell'offerta formativa ed educativa che prevedono percorsi volti alla crescita della cittadinanza attiva e della cultura della legalità, della pace del rispetto della dignità e dei diritti umani;

h) promuovere e sostenere l'autonomia scolastica e la crescita di un sistema formativo che, nel dialogo-rapporto costante col sistema dell'istruzione, elabori nuovi percorsi di crescita professionale e culturale in raccordo tra le diverse componenti della scuola;

i) sostenere l'autonomia scolastica nell'elaborazione di progetti per la scuola dell'obbligo che forniscono efficaci ed innovative risposte alle problematiche del territorio, soprattutto attraverso l'estensione e la qualificazione dei tempi scuola e l'adozione di modelli organizzativi di natura sperimentale, innovativi e flessibili;

l) favorire ed estendere il sistema dell'educazione permanente degli adulti in integrazione con il sistema scolastico e formativo;

m) realizzare un coordinamento tra la programmazione degli interventi in materia di istruzione e formazione ed i piani di zona approvati in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328;

n) realizzare un coordinamento con le attività culturali e di servizio esistenti sul territorio - cinema, teatri, istituzioni culturali, musei, attività sportive, attività di volontariato e simili - anche mediante il loro inserimento nei progetti formativi;

o) a estendere la cultura europea e mediterranea attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici specifici ed alla formazione dei docenti.

Art. 3.

Destinatari degli interventi

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati, ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dagli enti locali per quanto di rispettiva competenza, in favore:

a) degli alunni dell'istruzione, frequentanti scuole sia pubbliche che paritarie, compresi gli alunni delle scuole dell'infanzia;

b) degli allievi dei corsi di formazione professionale, di base e superiore, ivi compresa la formazione tecnica superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente;

c) dei frequentanti dei corsi per adulti organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze, nonché di formazione continua secondo le direttive indicate dall'Unione europea.

2. I progetti di cui all'art. 5, comma 3, possono essere predisposti dai comuni, dalle province, dalle scuole, dai soggetti che operano nella formazione professionale e da enti o istituti culturali che prevedano di realizzarli in integrazione con l'istruzione o la formazione professionale.

Art. 4.

Soggetti con disabilità

1. La Regione programma interventi diretti a garantire il diritto all'integrazione nel sistema scolastico e formativo, all'educazione, all'istruzione e alla formazione professionale di soggetti con disabilità e di persone che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.

2. Gli interventi sono attuati dagli enti locali all'interno della rete realizzata con i piani di zona approvati in attuazione della legge n. 328/2000, e sono realizzati in raccordo con i servizi scolastici, formativi e pedagogici, con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati.

3. Nell'ambito di appositi accordi di programma di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, sono garantiti dagli enti titolari della relativa competenza;

a) gli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;

b) la certificazione e la definizione del piano educativo individualizzato e le verifiche necessarie al suo aggiornamento anche mediante le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, formativo, educativo, pedagogico e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.

Art. 5.

Tipologie di azioni

1. Le azioni di cui all'art. 2 si sviluppano attraverso gli interventi di cui al comma 3 in favore di soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 e progetti volti a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta di educazione, istruzione e formazione.

2. Tali azioni sono armonizzate con le agevolazioni già previste con la legge 19 febbraio 2004, n. 2, relativa all'istituzione del reddito di cittadinanza.

3. Gli interventi comprendono:

a) fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori e organizzazione di servizi di comodato per libri di testo, nonché tramite un fondo da istituire presso le singole scuole, sussidi scolastici, speciali sussidi e attrezzature didattiche specifiche per l'handicap;

b) servizi di mensa;

c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;

d) servizi residenziali;

e) sussidi e servizi individualizzati per soggetti con handicap;

f) borse di studio;

g) la carta studenti per l'accesso facilitato ai canali culturali previsti dall'art. 2, comma 1, lettera n);

h) sostegno e mediatori culturali per favorire l'inserimento scolastico di immigrati e rom;

4. I progetti riguardano:

a) l'elaborazione di progetti volti a promuovere il successo scolastico e formativo;

b) l'elaborazione di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale;

c) la realizzazione di percorsi di educazione degli adulti in integrazione con l'istruzione, la formazione professionale e l'Università;

d) progetti formativi che comportano la partecipazione delle strutture culturali, scientifiche e sportive esistenti nel territorio;

e) progetti formativi mirati all'applicazione dell'innovazione tecnologica alle metodologie di insegnamento-apprendimento, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali e all'informatica;

f) progetti volti a garantire l'integrazione tra i servizi sociali e l'istruzione e la formazione;

g) progetti volti alla rimotivazione formativa di giovani e adulti;

h) progetti di istruzione e formazione volti all'educazione alla legalità, all'intercultura, alla pace, al rispetto della dignità e dei diritti umani e alla crescita della cittadinanza attiva.

Art. 6.

Borse di studio

1. La Regione istituisce borse di studio destinate agli alunni dell'istruzione e agli allievi della formazione professionale realizzata da agenzie accreditate che risiedono nella regione, i quali versano in disagiate condizioni economiche. L'attribuzione è fatta in base ai criteri del merito e del rischio di abbandono del sistema formativo.

2. Le borse di studio, nella misura massima stabilita dalla giunta regionale, anche differenziate per ordine e grado di scuola e istituto frequentato e indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta, sono attribuite prioritariamente agli alunni e agli allievi inclusi nella fascia di reddito determinata a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La Regione attribuisce direttamente ogni anno borse di studio per solo merito eccezionale, dell'importo stabilito con atto della giunta regionale secondo i criteri individuati dal regolamento regionale. I percettori di tali borse continuano ad usufruirne negli anni successivi, fino al completamento del percorso formativo eventualmente anche universitario, se permangono i requisiti di merito eccezionale.

Art. 7.

Attribuzioni regionali

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale, di indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge promuovendo tutte le opportune forme di collaborazione tra gli enti e gli organi che concorrono alla programmazione e alla attuazione degli interventi.

2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, sentita la conferenza regione-autonomie locali, approva gli indirizzi triennali, determinando complessivamente le risorse regionali che si sommano con quelle dello Stato e degli enti locali, raccordandone le modalità di impiego.

3. La Regione assicura la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante l'attribuzione delle necessarie risorse agli enti locali che sono sede dell'intervento e che accettano di gestirlo in particolare, la Regione:

a) promuove studi e ricerche finalizzate alla migliore conoscenza delle realtà sociali, socio-educative e delle problematiche connesse;

b) attua un sistema informativo e statistico di raccolta, elaborazione e gestione di dati di interesse regionali, necessario per la programmazione, verifica e valutazione degli interventi.

4. La giunta regionale approva il riparto tra le province, sulla base degli indirizzi triennali, dei fondi destinati all'attuazione degli interventi di cui all'art. 5 come individuati dal programma provinciale di cui all'art. 9.

5. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio della finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 8.

Interventi complementari della Regione

1. Ad integrazione degli interventi di cui all'art. 5 della presente legge, la Regione, nei limiti di apposito stanziamento di bilancio:

a) provvede alla stipula delle assicurazioni a favore degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado della Campania per gli infortuni in cui possono incorrere nel percorso da casa a scuola e viceversa e nello svolgimento di qualsiasi attività didattica, ricreativa, culturale o sportiva promossa dalle autorità scolastiche;

b) favorisce l'acquisto di scuola-bus da parte dei comuni;

c) interviene per esigenze di carattere eccezionale e straordinarie sopravvenute e segnalate dai comuni in relazione alla istituzione e alla gestione dei servizi previsti dalla presente legge.

Art. 9.

Attribuzioni degli enti locali

1. Le funzioni amministrative relative alle azioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti locali.

2. Le province approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso dei comuni, delle scuole, degli enti formativi e delle istituzioni culturali esistenti sul loro territorio, contenenti i progetti e gli interventi di cui all'art. 5.

3. Le province e i comuni, rispettivamente per gli interventi di estensione provinciale o comunale, provvedono alla gestione degli interventi e delle relative risorse, assicurandone il monitoraggio e il controllo.

4. Le province trasmettono alla Regione una relazione annuale, comprensiva delle relazioni elaborate dai singoli comuni, sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione provinciale, nonché sulle esigenze e le particolarità del loro territorio.

5. La Regione assume le relazioni trasmesse dalle province a fondamento dei successivi indirizzi triennali.

Art. 10.

Conferenza regionale per il diritto allo studio

1. È istituita la conferenza regionale per il diritto allo studio, cui partecipano la Regione, gli enti locali, le scuole, gli enti di formazione accreditati, gli istituti e le realtà culturali, formative, assistenziali e del terzo settore esistenti sul territorio con modalità stabilite dal regolamento regionale, che individua le relative rappresentanze.

2. Alla conferenza sono invitati anche i sindacati, le associazioni delle scuole, degli studenti e delle famiglie che siano rappresentative a livello regionale, oltre che le organizzazioni sindacali del personale.

3. La conferenza è convocata almeno due volte l'anno con lo scopo di verificare lo stato del diritto allo studio nella Regione, individuare nuove soluzioni e avanzare nuove proposte.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante le risorse finanziarie messe a disposizione annualmente con legge regionale di bilancio, oltre che con i trasferimenti dallo Stato in materia di diritto allo studio.

Art. 12.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 26 aprile 1985, n. 30.

Art. 13.

Norme transitorie

1. I procedimenti di programmazione e di assegnazione di benefici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione degli indirizzi triennali di cui all'art. 7 sono conclusi secondo le procedure della legge regionale n. 30/1985 abrogata dall'art. 12.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 1° febbraio 2005

BASSOLINO

05R0340

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2005, n. 5.

Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico ambientale intorno all'antica città di Velia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 10-bis del 10 febbraio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È costituita una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia, sita nei comuni di Ascea e Casalvelino, provincia di Salerno la cui delimitazione è indicata nell'allegato A.

Art. 2.

1. Entro l'ambito della zona di cui all'art. 1 è fatto divieto, fino all'approvazione del piano particolareggiato di riqualificazione, di apportare ogni modifica dell'assetto del territorio o realizzare qualsiasi opera edilizia, con esclusione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

2. Restano esclusi da tale divieto le opere pubbliche e di interesse pubblico, a condizione che i progetti siano approvati anche dalle competenti soprintendenze, in conformità agli obiettivi del redigendo piano particolareggiato di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Il piano di cui all'art. 2, con valenza di piano particolareggiato, deve essere approvato anche in variante al vigente piano regolatore generale dei comuni di Ascea e Casalvelino e deve prevedere:

a) gli interventi per la riqualificazione degli spazi e dei percorsi pubblici, con particolare riferimento all'emergenze archeologiche ed architettoniche dell'area;

b) gli interventi pubblici e privati per la qualificazione dell'edificato esistente compresi gli immobili abusivi oggetto di istanza di concessione in sanatoria;

c) i nuovi interventi pubblici e privati;

d) le aree inedificabili e la loro destinazione;

e) le opere di urbanizzazione;

f) la normativa di dettaglio inerente gli interventi ammessi.

Art. 4.

1. Il piano deve essere redatto d'intesa tra il comune di Ascea, Casalvelino e le soprintendenze per i beni archeologici e per i beni architettonici e per il paesaggio, il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge. Decorso tale termine la Regione Campania provvede con la nomina di un commissario *ad acta*.

Art. 5.

1. All'onere derivante dalla presente legge per la realizzazione del piano dei comuni di Ascea e Casalvelino di cui all'art. 2 quantificato in nove milioni di euro si fa fronte con le risorse finanziarie previste nei bilanci degli anni 2005, 2006 e 2007.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 8 febbraio 2005

BASSOLINO

(*Omissis*).

05R0341

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2005, n. 6.

Norme per la regolarizzazione delle superfici vitate.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 12-bis del 16 febbraio 2005*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate o reimpiantate senza autorizzazione nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 1987, data di entrata in vigore del regolamento CE n. 822/87 che sancisce il divieto di commercializzazione del vino proveniente dalle superfici impiantate illegalmente, ed il 31 agosto 1998, al fine di salvaguardare il patrimonio viticolo, i livelli occupazionali e l'economia regionale.

2. Ai vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1993 per i quali è stata presentata domanda di regolarizzazione è concessa la deroga previo versamento della somma di 100,00 euro per ettaro a titolo di sanzione amministrativa.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della attuazione della presente legge per conduttore si intende la persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola e che comprova con idoneo titolo la proprietà o il possesso delle superfici vitate.

Art. 3.

Regolarizzazione

1. L'autorizzazione per la regolarizzazione delle superfici vitate di cui all'art. 1 è concessa per:

a) il reimpianto mediante conferma dell'esistenza del precedente vigneto al quale non è stato concesso un premio all'estirpazione - regolamento CE n. 493/1999, art. 2, comma 3, lettera a);

b) il nuovo impianto di vigneto realizzato con l'utilizzo del diritto di reimpianto, acquistato entro il 30 giugno 2003 - regolamento CE n. 1493/1999, art. 2, comma 3, lettera b);

c) il nuovo impianto di vigneto realizzato con l'utilizzo del diritto di reimpianto, acquistato dalla riserva regionale - regolamento CE n. 1493/1999, art. 2, comma 3, lettera c);

d) il nuovo impianto di vigneto realizzato per mezzo di estirpazione di equivalente superficie in coltura pura in conformità alla normativa comunitaria vigente - regolamento CE n. 1493/1999, art. 2, comma 3, lettera d).

Art. 4.

Modalità di regolarizzazione

1. La regolarizzazione delle superfici vitate di cui all'art. 3 è concessa entro il termine stabilito dall'art. 2, comma 3 del regolamento CE n. 1493/1999.

2. La giunta regionale definisce con delibera la data entro la quale i conduttori viticoli interessati devono presentare domanda di regolarizzazione.

Capo II

Art. 5.

Sanzioni

1. I conduttori viticoli interessati alla regolarizzazione delle superfici vitate di cui all'art. 3 sono tenuti al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative:

a) 250,00 euro per ettaro per la regolarizzazione di cui al regolamento CE n. 1493/1999, art. 2, comma 3, lettera a);

b) 1.033,00 euro per ettaro per la regolarizzazione di vigneti non irrigui realizzati in terreni ubicati al di fuori delle zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in Regioni determinate;

c) 1.549,00 euro per ettaro per la regolarizzazione di vigneti irrigui realizzati in terreni ubicati al di fuori delle zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate;

d) 1.549,00 euro per ettaro per la regolarizzazione di vigneti non irrigui realizzati in terreni ubicati in zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in Regioni determinate;

e) 2.066,00 euro per ettaro per la regolarizzazione di vigneti irrigui realizzati in terreni ubicati in zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate.

2. I conduttori viticoli che hanno effettuato le dichiarazioni di superfici vitate oltre il 31 dicembre 2001 sono soggetti alla sanzione di 50,00 euro per decara - 1000 metri quadri - o frazione di decara. La sanzione è ridotta ad un terzo se il ritardo non ha superato i trenta giorni.

3. Alle sanzioni di cui al comma 1, comminate in misura fissa, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13, art. 6.

4. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di regolarizzazione adottati con atti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Potenziale viticolo

1. I conduttori che hanno regolarizzato i propri vigneti possono accedere ai benefici di cui alla regolamentazione comunitaria e nazionale vigente e ottenere i diritti di reimpianto nel rispetto delle disposizioni regionali in vigore.

Art. 7.

Risorse finanziarie

1. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei proventi derivanti dall'applicazione della presente legge sono acquisiti al capitolo n. 28 dell'unità previsionale di base 11.81.80 - Sanzioni e proventi derivanti dall'applicazione della regolamentazione comunitaria e nazionale nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo - regolamento CE n. 1493/1999 - del bilancio della Regione Campania.

Art. 8.

Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni attuative della presente legge sono fissate con provvedimenti della giunta regionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assessorato regionale competente espleta le procedure e gli adempimenti necessari alla regolarizzazione di cui all'art. 1, comma 1.

3. Per l'accertamento delle violazioni amministrative previste dalla presente legge e per l'applicazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13, eccetto il disposto dell'art. 5, comma 3.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 15 febbraio 2005

BASSOLINO

05R0342

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2005, n. 7.

Modifica della legge regionale 9 novembre 1974, n. 61 avente ad oggetto l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni *pro loco*.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 12-bis del 16 febbraio 2005*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Campania valorizza, ai sensi della legge 9 marzo 2001, n. 135, art. 1, comma 2, lettera g), il ruolo delle associazioni *pro loco* nelle diverse ed autonome espressioni culturali e riconosce, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 1, il valore sociale di tali associazioni liberamente costituite e delle loro attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

2. La Regione riconosce, nel quadro della valorizzazione turistica della Campania, il ruolo delle associazioni *pro loco* per la custodia e per la promozione dei valori naturali ed artistici di ogni località e per il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo attraverso la partecipazione popolare.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è istituito presso l'assessorato regionale per il turismo della Regione Campania l'albo regionale delle associazioni *pro loco*.

Art. 3.

1. Per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 2 effettuata con determina del dirigente delegato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e relativa documentazione occorrono i seguenti requisiti:

a) la località sede di associazione *pro loco* - comune, frazione di comune o gruppo di comuni - deve avere un minimo di attrezzature ricettive o caratteristiche climatiche, storiche, artistiche o paesaggistiche atte a promuovere la valorizzazione turistica della località stessa;

b) l'associazione *pro loco* deve essere stata costituita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata.

2. La domanda per l'iscrizione all'albo corredata da copia dell'atto costitutivo, dello statuto, del bilancio preventivo e del programma di attività dell'associazione è presentata alla giunta regionale della Campania - assessorato al turismo - tramite la struttura turistica locale della provincia in cui l'associazione ha la sede sociale.

3. La struttura turistica inoltra la domanda con parere motivato entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 4.

1. Le associazioni *pro loco* iscritte all'albo regionale, oltre ai compiti fissati dallo statuto:

a) coordinano e promuovono le manifestazioni che determinano un movimento turistico nella circoscrizione territoriale;

b) tutelano e valorizzano le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo.

Art. 5.

1. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell'unione nazionale *pro loco d'Italia* - UNPLI - organismo nazionale articolato sul territorio campano con il comitato regionale e con i comitati provinciali.

2. In fase di costituzione del consiglio di amministrazione dell'agenzia regionale del turismo è nominato come membro effettivo un rappresentante del comitato regionale dell'UNPLI, designato dal comitato stesso.

2. Un rappresentante del comitato regionale è nominato nella consulta regionale per il turismo e un rappresentante designato dal rispettivo comitato provinciale è nominato in ogni struttura turistica locale da costituirsi a livello provinciale.

Art. 6.

1. La Regione incentiva l'attività delle *pro loco* e dell'UNPLI, sia regionale che provinciali, con contributi stanziati in relazione ai programmi di attività redatti in sintonia con la programmazione regionale per il turismo e lo spettacolo, con l'utilizzo dei capitoli previsti nel bilancio regionale.

2. Una quota non inferiore al venti per cento delle risorse della presente legge è riservata al comitato regionale ed ai comitati provinciali dell'UNPLI per la attività istituzionale con l'obbligo di istituzione degli uffici di coordinamento regionale e provinciali e l'assegnazione del tre per cento al comitato regionale e, in rapporto alla platea di abitanti, del tre per cento a quello provinciale di Avellino, del due per cento a quello provinciale di Benevento, del tre per cento a quello provinciale di Caserta, del cinque per cento a quello provinciale di Napoli e del quattro per cento a quello provinciale di Salerno.

Art. 7.

1. Le associazioni *pro loco* iscritte all'albo regionale presentano alle strutture turistiche locali di competenza entro il 30 aprile di ogni anno idonea documentazione comprovante l'attività svolta al fine di consentire la verifica agli organi ispettivi.

2. Se le associazioni non presentano la documentazione di cui al comma 1 per due anni consecutivi, l'assessore regionale al turismo, su proposta delle strutture turistiche locali e sentito il rispettivo comitato provinciale dell'UNPLI, emana il provvedimento di cancellazione dall'albo con la perdita dei benefici di cui alla presente legge.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Sono confermate di ufficio, previa istruttoria delle strutture turistiche locali di competenza, le iscrizioni all'albo delle associazioni *pro loco* che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano attive.

Art. 9.

1. Sono abrogate le norme della legge regionale 9 novembre 1974, in contrasto con la presente legge.

Art. 10.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 15 febbraio 2005

BASSOLINO

05R0343

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G507033/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 8 2 0 *

€ 2,00